

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 3 AGOSTO 2010

N. 128



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1749

**Comune di ANDRANO. Variante al P.R.G. della Marina di Andrano. Delibera di C.C. n. 33 del 18/08/2008. Adozione della Variante urbanistica al P.R.G. della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11.**

Pag. 21526

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1750

**LL.RR. 31/74. Concessione contributo in conto capitale di euro 10.000,00 per redazione Piano Particolareggiato zona A2. Comune di GROTTA-GLIE (TA). Eserc. Finanziario 2007. Devoluzione contributo da redaz. Piano Particolareggiato zona A2 a redaz. Piano Particolareggiato zona C8.**

Pag. 21556

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1751

**Nardò (LE) - Galatone (LE), Acquedotto del Sinni III lotto. Art. 81 del DPR n. 616/77 e success. modif. ed artt. 2 - 3 del DPR 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. Progetto per la realizzazione della condotta dal Serbatoio di San Paolo al Serbatoio di Seclì. Intesa Stato-Regione. Ditta: Acquedotto Pugliese Spa.**

Pag. 21557

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1753

**Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012. Coordinamento del Piano. Organizzazione.**

Pag. 21559

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1758

**Comune di NARDO' (LE). Piano di Lottizzazione Comparto 61. D.C.C. n. 51 del 26.05.2009. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: C.Z.C. srl Costruzioni.**

Pag. 21563

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1759

**Comune di Ginosa (TA). Piano particolareggiato comparto n. 24 del P.R.G. Delibera di C.C. n. 40 del 30.06.2004. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P**

Pag. 21570

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1760

**Comune di Ginosa (TA). Piano particolareggiato comparto n. 23 del P.R.G. Delibera di C.C. n. 40 del 30.06.2004. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P**

Pag. 21576

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1761

**Comune di MELENDUGNO (LE). Piano Urbanistico Esecutivo Sub Comparto C1.5e. D.C.C. n. 61 del 09.11.2009. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Luigi De Pascalis.**

Pag. 21582

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1763

**Linee Guida e indirizzo sulla metodologia di partecipazione della Regione Puglia alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.**

Pag. 21588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1764

**Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale - UNAR per l'apertura di un Centro regionale di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione.**

Pag. 21592

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1765

**Approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e INAIL per il coordinamento delle attività formative nell'ambito del Progetto R.O.S.A. (Rete per l'Occupazione e i Servizi di Assistenza) e per l'attivazione di forme di collaborazione interistituzionale.**

Pag. 21600

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 luglio 2010, n. 1766

**Progetto mirato per consolidare la collaborazione tra Regione Puglia e Prefettura di Bari negli ambiti di intervento sociali e sanitari riconducibili al Programma Operativo Nazionale Sicurezza e Legalità 2007-2013. Approvazione protocollo di intesa.**

Pag. 21606

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1749

**Comune di ANDRANO. Variante al P.R.G. della Marina di Andrano. Delibera di C.C. n. 33 del 18/08/2008. Adozione della Variante urbanistica al P.R.G. della Marina di Andrano e delle tavole esecutive delle zone B11.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Andrano, dotato di PRG vigente, con Delibera di C.C. n.33 del 18.08.2008 ha adottato la variante al P.R.G. della Marina di Andrano e delle tavole esecutive delle zone B11 e sottozone B11.1 e B11.2 ai sensi della L.R. n° 56/80.

La variante proposta riguarda una parte dell'ambito urbano prospiciente la costa, in prossimità della “Marina di Andrano”, ubicato in particolare a confine con il parco naturale, laddove sono presenti aree tipizzate quali zone B11 e C11 oltre al verde pubblico, verde privato, verde di arredo stradale, parcheggi e porto-approdo turistico.

Per la suddetta variante il Comune ha trasmesso la seguente documentazione: Tavola 9.2 Schema delle opere di urbanizzazione Settore “B” Scala 1:1000 Tavola 9.3 Schema delle opere di urbanizzazione Settore “C” Scala 1:1000

- Tavola 1 Relazione illustrativa - analisi dei costi/relazione finanziaria - norme tecniche di attuazione
- Tavola 2.1 Stralcio del P.R.G. vigente - Scala 1:5000 - 1:20000
- Tavola 2.2 Zonizzazione P.R.G. vigente - Scala 1:2000
- Tavola 3.1 Nuova zonizzazione P.R.G. - Scala 1:2000
- Tavola 3.2 Nuova zonizzazione P.R.G. con le modifiche proposte - Scala 1:2000

- Tavola 3.3 Nuova zonizzazione P.R.G. verifica servizi e parcheggi - Scala 1:2000
- Tavola 3.4 Nuova zonizzazione P.R.G. dimensionamento zone “B11” e verde privato - Scala 1:2000
- Tavola 3.5 Sezioni e profili - Scala 1:1000 - 1:5000
- Tavola 4.1 Carta geologica - Scala 1:2000
- Tavola 4.1.A Relazione geologica
- Tavola 4.2 Verifica compatibilità con il PUTT/P Ambiti Territoriali Distinti - con riporto dei vincoli - Scala 1:2000
- Tavola 4.3 Verifica compatibilità con il PUTT/P Individuazione degli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) - Scala 1:2000
- Tavola 4.4 Verifica compatibilità con il PUTT/P Ambiti Territoriali Distinti - con riporto dei vincoli - Scala 1:2000
- Tavola 5.1 Fili fissi e sagome di massimo ingombro Settore “A” - Scala 1:1000
- Tavola 5.2 Fili fissi e sagome di massimo ingombro Settore “B” - Scala 1:1000
- Tavola 5.3 Fili fissi e sagome di massimo ingombro Settore “C” - Scala 1:1000
- Tavola 6.1 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su planimetria catastale Settore “A” - Scala 1:1000
- Tavola 6.2 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su planimetria catastale Settore “B” - Scala 1:1000
- Tavola 6.3 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su planimetria catastale Settore “C” - Scala 1:1000
- Tavola 7.1 Planovolumetria, sezioni e profili Settore “A” - Scala 1:1000 - 1:500
- Tavola 7.2 Planovolumetria, sezioni e profili Settore “B” - Scala 1:1000 - 1:500
- Tavola 7.3 Planovolumetria, sezioni e profili Settore “C” - Scala 1:1000 - 1:500
- Tavola 8.1 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su ortofoto Settore “A” - Scala 1:1000
- Tavola 8.2 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su ortofoto Settore “B” - Scala 1:1000
- Tavola 8.3 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su ortofoto Settore “C” - Scala 1:1000
- Tavola 9.1 Schema delle opere di urbanizzazione Settore “A” - Scala 1:1000

- Delibera di C.C. n. 33 del 18.08.2008 di adozione

della variante al P.R.G. della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11 e sottozona B11.1 e B11.2 ai sensi della L.R. n° 56/80;

- Delibera di C.C. n. 59 del 19.12.2008 di accoglimento o controdeduzione alle 34 osservazioni pervenute, allegata in fotocopia;
- Parere della Soprintendenza nota n° 2534 del 17.12.2008.
- Nulla osta forestale n. 2613 del 05.05.2009 per i movimenti di terreno in Zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico rilasciato dalla Regione Puglia -Assessorato all'Agricoltura e Foreste - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce;
- parere della Soprintendenza BAP/PSAE per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 2534 del 17.12.2008, col quale chiarisce di non avere competenze in materia urbanistica e rinvia la valutazione degli effetti ai fini paesaggistici ad una più approfondita scala di programmazione.
- Attestazione del Responsabile del Servizio Sviluppo ed Assetto del Territorio del Comune di Andrano circa la non assoggettabilità a VAS della variante al P.R.G. della "Marina di Andrano".

Detta variante, giusta certificazione in atti risulta essere stata regolarmente pubblicata e verso la stessa sono state prodotte n. 34 osservazioni. Le osservazioni risultano essere state esaminate dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 59/2008 del 19.12.2008.

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 05 del 11 marzo 2010 allegata al presente provvedimento le cui conclusioni di seguito si riportano testualmente:

“Nel merito della variante proposta si rappresenta quanto in appresso riportato: la variante in effetti propone il ridisegno dell'impianto urbanistico dell'ambito territoriale denominato "Marina di Andrano" maggiormente corrispondente all'aspetto fisico-giuridico dei luoghi ed in ogni caso più razionale rispetto al vigente PRG, nonché comporta la introduzione di prescrizioni di dettaglio, coeren-

temente con le disposizioni di cui all'art. 15, comma 2 lettera e) della L.R. n. 56/80.

In particolare distingue gli ambiti della zona C.11, da assoggettare a strumentazione esecutiva (disciplinata dalle N.T.A. con l'art. n. 55); quelli della zona B11 (comprendente le aree a ridosso della fascia costiera della Marina di Andrano): turistico, residenziale esistente, residenziale di completamento (disciplinata dalle N.T.A. con l'art. 48) e gli ambiti delle zone F3 relativi ad attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri: attrezzature civili di interesse comune, verde attrezzato, verde sportivo, parcheggi (disciplinata dalle N.T.A. con gli artt. nn. 80, 81, 82 e 83).

In merito agli aspetti urbanistici la diversa distribuzione della zonizzazione sostanzialmente conferma le previsioni di PRG vigente ovvero ne ripropone una più organica distribuzione aggregando il verde privato alla edificazione esistente e prevedendo il verde pubblico ubicato in aree libere ed una più funzionale allocazione dei parcheggi pubblici.

Inoltre propone una specifica normativa per le previsioni di dettaglio.

Posto quanto sopra si ritiene di dover condividere quanto proposto dal Comune alle seguenti condizioni:

1. che la indicazione dei c.d."territori costruiti" non debba essere estesa alle zone C11, in quanto detta previsione risulta essere in contrasto con la previsioni art. 1.03 delle N.T.A. del PUTT/P;
2. che siano stralciate le previsioni relative all'ampliamento del porto turistico (Tav. n. 3.3. - Maglie nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30), ovvero che le stesse previsioni siano rinviate ad altro provvedimento da adottare successivamente ed in coerenza con il Piano Regionale delle Coste che all'attualità risulta già adottato con specifico provvedimento della Giunta Regionale, conseguentemente sono altresì stralciate le previsioni relative alle zone F4.0 ed F3.4 P;
3. siano stralciate le indicazioni relative all'area mercato atteso, peraltro, che della stessa non viene fatta menzione sia nei grafici che nella normativa di variante;
4. che le tavolette esecutive delle zone B11 e sottozona B11.1 e B11.2 (tav. comprese tra la 5.1 e

- la 9.3 del sopra riportato elenco) debbano essere intese integrative di quelle del P.R.G. vigente;
5. che la normativa proposta debba essere considerata quale integrazione delle NTA vigenti e che il testo coordinato delle stesse, in uno alle determinazioni regionali di merito, debbano essere inteso quello in appresso riportato.

### Norme Tecniche in variante

#### Art. 48 -Zone B.11 - B11.1 - B11.2 -Turistico - residenziali esistenti e di completamento

Comprendono le aree e gli isolati degli insediamenti costieri della "Marina di Andrano", quasi completamente edificati, costituiti sia da tipologie tipologie a filo stradale che da edifici isolati, quasi interamente dotati di urbanizzazioni primarie.

Gli interventi in tale zona sono diretti e dovranno conformarsi alle previsioni contenute nelle tavole 5.1-5.25.3 in scala 1:1000 e secondo i seguenti indici e parametri:

I.f.f.: 0,96 mc/mq;  
 Numero dei piani fuori terra: n. 1

In presenza di lotto non pianeggiante, è consentita la realizzazione di un secondo livello d'uso (interrato e/o seminterrato) con destinazione non residenziale, sfruttando l'eventuale declivio del terreno esistente;

Rapporto di copertura: 0,40 mq/mq;

Altezza massima: mt. 4,00;

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziali con piccole attività artigianali compatibili con la residenza;
- commercio al dettaglio;
- pensioni e piccoli ristoranti;
- pubblici esercizi ed attività ricreative.

Le eventuali altre destinazioni d'uso esistenti, sono conformate limitatamente alla superficie utile SU impegnata alla data di adozione del P.R.G.

Le zone B11.1, aventi caratteristiche simili alla precedente zona B11, sono costituite da aree già classificate dal PRG vigente come zone C11, verde privato, ed interessate da diffusa edificazione, che la variante ha provveduto a riclassificare.

Gli interventi diretti dovranno rispettare i precedenti indici e parametri della zona B11, ad eccezione dell'I.f.f. che è pari a 0,80 mc/mq.

Le zone B11.2 anch'esse aventi analoghe caratteristiche delle precedenti zone B11 e B11.1, sono costituite da aree già destinate a zone F dal PRG vigente, interessate da isolate edificazioni realizzate in data antecedente all'adozione del PRG.

In dette zone non è consentita alcuna edificazione. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### Art. 48/2 -Presupposti giuridici

Per le tavole di dettaglio, ai sensi della L.R. 31.5.1980 n° 56, art. 15, lett. e, per le maglie urbane B11, zone 1 - 2 - 3, vengono previste norme specifiche di seguito riportate.

#### Art. 48/3 -Elementi costitutivi delle tavole di dettaglio

Gli elementi che costituiscono le tavole di dettaglio sono i seguenti:

- Tavola 5.1 Fili fissi e sagome di massimo ingombro Settore "A" Scala 1:1000
- Tavola 5.2 Fili fissi e sagome di massimo ingombro Settore "B" Scala 1:1000
- Tavola 5.3 Fili fissi e sagome di massimo ingombro Settore "C" Scala 1:1000
- Tavola 6.1 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su planimetria catastale Settore "A" Scala 1:1000
- Tavola 6.2 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su planimetria catastale Settore "B" Scala 1:1000
- Tavola 6.3 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su planimetria catastale Settore "C" Scala 1:1000
- Tavola 7.1 Planovolumetria, sezioni e profili Settore "A" Scala 1:1000 1:500
- Tavola 7.2 Planovolumetria, sezioni e profili Settore "B" Scala 1:1000 1:500
- Tavola 7.3 Planovolumetria, sezioni e profili Settore "C" Scala 1:1000 1:500
- Tavola 8.1 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su ortofoto Settore "A" Scala 1:1000
- Tavola 8.2 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su ortofoto Settore "B" Scala 1:1000
- Tavola 8.3 Zona B11 - B11.1 - B11.2 su ortofoto Settore "C" Scala 1:1000
- Tavola 9.1 Schema delle opere di urbanizzazione Settore "A" Scala 1:1000
- Tavola 9.2 Schema delle opere di urbanizzazione Settore "B" Scala 1:1000

- Tavola 9.3 Schema delle opere di urbanizzazione Settore "C" Scala 1:1000

#### **Art. 48/4 -Valore normativo**

Hanno valore vincolante per la realizzazione delle opere e degli edifici:

- Il perimetro delle aree indicate nelle planimetrie di Piano.
- La destinazione d'uso delle aree e degli edifici.
- La viabilità.
- Gli allineamenti, il tracciato ed il tipo di viabilità.
- L'altezza massima degli edifici residenziali, il numero massimo dei piani fuori terra.

Hanno valore indicativo per la realizzazione delle opere e degli edifici:

- Le indicazioni planovolumetriche;
- Il tracciato delle reti e dei servizi;
- Gli spessori massimi dei corpi di fabbrica, ovvero le sagome di massimo ingombro degli edifici, i volumi massimi, le massime superfici coperte (Tavole 5.1 -5.2 -5.3);
- I fili fissi, nel senso che potranno essere meglio stabiliti sempre all'interno delle sagome di massimo ingombro in sede di rilascio del Permesso di Costruire.

#### **Art. 48/5 -Classificazione delle aree**

Per l'applicazione delle presenti Norme vale la classificazione delle aree stabilita dalle Tavole della variante della marina al P.R.G..

#### **Art. 48/6 - Aree per opere di urbanizzazione primaria**

Sono quelle destinate alla realizzazione della viabilità carraia e dei percorsi pedonali previsti e per consentire l'allocazione delle reti per la distribuzione dei pubblici servizi (Tavole 9.1 - 9.2 - 9.3).

La realizzazione di dette opere, verrà effettuata sulla base di progettazioni di carattere esecutivo soggette a preventiva approvazione da parte dell'U.T.C. del Comune di Andrano.

#### **Art. 48/7 -Aree per opere di urbanizzazione secondaria**

Nell'ambito del dimensionamento della variante della "Marina di Andrano" al P.R.G., sono state individuate le aree a servizi per il soddisfacimento dei fabbisogni relativi, così come precisato dal D.M. 1444/1968.

Dette aree, per le zone B11, B11.1, B11.2, sono individuate con le tavole 6.1, 6.2, 6.3

#### **Art. 48/8 -Prescrizioni relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione**

I progetti esecutivi relativi alla viabilità e parcheggi pubblici dovranno rispettare i tracciati previsti nelle prescrizioni di dettaglio dovranno chiaramente indicare le caratteristiche dei materiali da usare.

I progetti esecutivi relativi alle infrastrutture tecnologiche (canalizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e pubblica illuminazione) dovranno in linea di massima adeguarsi ai tracciati previsti nelle Tavole di Piano.

Potranno essere adottate quelle modifiche ritenute necessarie per il migliore funzionamento delle reti.

#### **Art. 48/9 -Interventi residenziali**

Le tavole 5.1 -5.2 -5.3 individuano le sagome di massimo ingombro, le altezze massime realizzabili, le volumetrie e le superfici coperte per tutte le aree libere da edificazione in lotti.

Per gli ambiti interessati da edificazione esistente compresi all'interno dei lotti individuati con le prescrizioni di dettaglio, si applicano gli indici e parametri stabiliti dagli artt. 46 e 46bis delle N.T.A. del P.R.G.

Nel calcolo della capacità insediativa, in sede di progettazione degli interventi, dovrà essere detratta la volumetria e la copertura esistente.

#### **Art. 48/10 - Prescrizioni relative alle progettazioni sui lotti residenziali**

I progetti per gli interventi sui lotti residenziali dovranno rispettare, oltre alla presente normativa, le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle tavole di Piano.

E' comunque concessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati.

Tali locali, che non potranno eccedere l'altezza utile di mt. 2,70 potranno essere utilizzati per le destinazioni ammesse dal Regolamento Comunale di Igiene e consentite dalle vigenti norme del Regolamento Edilizio.

Le differenze del piano di campagna, non colmabili con materiale di risulta, dovranno essere assorbite gradonando le quote di calpestio dei vari solai.

Ogni progetto architettonico allegato alle richieste di Permesso di Costruire dovrà interessare anche le aree libere di ogni lotto, con l'indicazione delle superfici a verde, salvaguardando le alberature esistenti già presenti in dette aree.

Ogni lotto residenziale dovrà essere recintato sul fronte stradale o prospiciente spazi d'uso pubblico con muretto a secco eventualmente sormontato da inferriata metallica.

Le recinzioni dovranno essere simili, per manufatti e disegno, per i lotti facenti parte dello stesso fronte stradale.

Nei progetti delle residenze, dovranno essere particolarmente curati i materiali di finitura esterna degli edifici che dovranno essere comunque simili allo stesso fronte stradale ed incentrati al massimo criterio di sobrietà di forme e colorazioni, privilegiando materiali locali e colori tenui.

Per ogni intervento dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi privati pari ad mq.1 ogni mc. 10 di edificato.

#### **Art. 48/11 - Attuazione del Piano**

Il Piano si attuerà a mezzo di interventi diretti.

Le eventuali riletture dimensionali, scaturenti dalla fisicizzazione del Piano, costituiranno mero adeguamento dello stato di fatto.

#### **Art. 55 - Zone C11 - Turistico-residenziali di espansione**

Comprendono i comparti di espansione lungo la fascia costiera del territorio comunale, quasi interamente libere da edificazione, contraddistinti in A, B e C.

Gli interventi sono subordinati all'approvazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica, costituenti i comparti di intervento unitario, all'interno dei quali l'attuazione dovrà avvenire con criteri perequativi.

Ai suddetti P.P. si dovranno applicare i seguenti indici e parametri massimi:

I.f.t.: 0,62 mc/mq;

Superficie minima delle aree da destinare ad attrezzature e servizi: 24 mq/ab;

Rapporto di copertura: 0,30 mq/mq;

Altezza massima: mt. 4,00;

Numero dei piani fuori terra: n° 1 in presenza di lotto non pianeggiante, è consentita la realizzazione di un secondo livello d'uso (interrato e/o seminter-

rato) con destinazione non residenziale, sfruttando l'eventuale declivio del terreno esistente.

Per gli edifici esistenti in tale zona, fino all'approvazione dei suddetti P.P. sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 79 - Zone F3 - Attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri**

Tali zone sono destinate ad attrezzature e servizi esistenti e di progetto quantificate in base agli standard urbanistici di mq 18,00/ab oltre a mq 3,00/ab per parcheggi pubblici.

In rapporto alle esigenze dei vari settori, sono state classificate nel seguente modo:

- Zone F3.1 -Attrezzature civili di interesse comune
- Zone F3.2 -Verde attrezzato
- Zone F3.3 -Verde sportivo
- Zone F3.4 -Parcheggi

La realizzazione delle suddette attrezzature pubbliche in tali zone F, avviene di norma mediante acquisizione o esproprio dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di attuazione dei comparti di intervento unitario, in cui tali zone sono prevalentemente comprese.

Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati altresì da Enti o soggetti privati che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possano garantire l'attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell'interesse pubblico.

Per la realizzazione delle attrezzature, oltre all'osservanza delle prescrizioni delle presenti norme, dovranno essere rispettate le leggi ed i regolamenti emanati dalle autorità competenti nelle specifiche materie attinenti ciascuna attrezzatura interessata.

Ai fini della salvaguardia dei valori paesaggistici, gli interventi nelle zone F3, ricadenti negli insediamenti costieri, sono subordinati al nulla osta ai sensi della legge n. 1497/39 ed alla autorizzazione del competente Ispettorato delle Foreste, limitatamente al vincolo idrogeologico.

#### **Art. 79/bis - Verde privato**

Comprendono le maglie interne parallele alla linea di costa, urbanisticamente definite e dotate di opere di urbanizzazione primaria, costituite da aree

libere da edificazione, edifici con relative aree di pertinenza. In tali zone è vietata ogni nuova edificazione.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con la conservazione della vegetazione arborea preesistente prevedendone il suo incremento con essenze autoctone.

#### **Art. 80 - Zone F3.1 - Attrezzature civili di interesse comune**

Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche:

- amministrative, gestionali pubbliche;
- culturali e partecipative (centro culturale, sale per assemblea, mostre, proiezioni);
- sociali, sanitarie ed assistenziali;
- commerciali e ricreative (mercati, ristoro e servizi collettivi).

Qualora sia previsto dallo strumento urbanistico esecutivo in cui tali zone sono comprese, le attrezzature a carattere commerciale, ricreative ed assistenziali, possono essere realizzate anche mediante concessione convenzionata da Cooperative, Enti o privati. In tal caso le aree verranno affidate dall'Amministrazione Comunale in diritto di superficie o concessione, che eserciterà il controllo pubblico sulla gestione dei privati mediante le modalità stabilite dallo strumento esecutivo ed inserite nella convenzione.

Per gli interventi si applicano gli indici e prescrizioni delle corrispondenti zone F1.2 ad esclusione dell'altezza massima che non dovrà superare ml 4,00.

#### **Art. 81 - Zone F3.2 - Verde attrezzato**

Comprendono le aree attrezzate per attività ricreative e sportive per bambini e ragazzi e vi sono previsti campi da gioco, campi robinson e le attrezzature sportive e ricreative per tipo e categoria.

In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni occorrenti per ripostiglio, attrezzi per giardino, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro e ad uso bar.

Le costruzioni di cui innanzi non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell'area complessiva con tale destinazione, per la realizzazione di strutture permanenti e del 2% dell'area complessiva con tale destinazione, per la rea-

lizzazione di strutture precarie a carattere stagionale.

Tali aree dovranno essere sistemate con formazioni vegetazionali della macchia mediterranea per almeno il 50% della superficie della maglia.

#### **Art. 82 - Zone F3.3 - Verde sportivo**

Comprendono le attrezzature sportive regolamentari e gli impianti coperti e scoperti, con esclusione delle attrezzature di spettacoli a livello urbano, destinate ai giovani, agli adulti ed agli anziani.

Tali attrezzature saranno collegate ed integrate con ampie aree libere alberate o a parco e dovranno preferibilmente contenere impianti sportivi con più specialità.

In tali zone si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:

- Per le attrezzature ed impianti scoperti non dovrà essere occupata una superficie maggiore del 60% della superficie fondiaria; per gli spogliatoi e servizi relativi la superficie coperta non dovrà essere superiore al 2% dell'area disponibile; la restante area dovrà essere sistemata con alberature di alto fusto e prato.
- Per le attrezzature ed impianti coperti:  $U_f = 0.25$  mq/mq.

Le restanti aree libere dovranno essere sistemate con alberature di alto fusto e prato.

È consentita la realizzazione di costruzioni occorrenti per chioschi per ristoro e ad uso bar aventi una superficie coperta non superiore al 3% dell'area complessiva con tale destinazione per la realizzazione di strutture permanenti e non superiore al 2% dell'area complessiva con tale destinazione per la realizzazione di strutture precarie a carattere stagionale.

#### **Art. 83 - Zone F3.4 - Parcheggi**

Comprendono le aree destinate a parcheggi pubblici indicate nelle tavole di zonizzazione e dimensionate in modo da soddisfare il relativo standard.

Le aree destinate a parcheggi dovranno essere protette da fasce a verde con alberature ad alto fusto con essenze tipiche tradizionali del luogo) nella misura minima di una pianta ogni 30 mq.

I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale.

**Osservazioni:**

Complessivamente sono state presentate al Comune n. 34 osservazioni di cui due oltre i termini previsti. Per tutte le osservazioni il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 59/2008 del

19.12.2008 avente ad oggetto "L.R. 31 maggio 1980 n.56 -variante urbanistica al Piano regolatore Generale vigente-Marina di Andrano - controdeduzioni osservazioni avverso adozione" si è espresso per ciascuna di esse come sotto specificato:

Grup. n.	Oss. n.	Proponente	Oggetto	Esame del C.C.
1	1	Lecci Luigi Abatianni Anna Maria	Riesame localizzazione per una traslazione dei Parcheggi via Toscanelli	Accolta
	2	Puce Tommaso + 6	Riesame Parcheggi via Toscanelli (da n. 9 privati a n. 5 pubblici)	Accolta
	3	Urso Maurizio Urso Luigi Pasquale	Eliminazione dei parcheggi pubblici di via Caboto	Accolta
	4	Accoto Marcello Martella Rocco Stefanelli Michele	Spostamento parcheggio vie delle Carrube perché interessa aree pertinenziali	Non Accolta
	8	Urso Rita + 9	Zona Botte: diversa localizzazione Parcheggio	Non Accolta
	18	Urso Salvatore + 3	Eliminazione parcheggi pubblici in luogo di quelli privati già realizzati	Accolta
	20	Urso Oronzo	- Via Cagni: eliminazione parcheggio pubblico in corrispondenza della Zona F3.2 - Procedimento non corretto della Variante	Accolta Parzialmente
	21	Coppola D. Davide	- Via Cagni: eliminazione parcheggio pubblico	Accolta Parzialmente
2	5	Martella M. Nicolina Martella M.Giusep.na	Procedimento non corretto della Variante Traslazione strada pedonale Ridimensionamento Zona F3.2	Accolta Parzialmente
	6	Musarò Patrizia Martella Andrea Panico Donato A.	Traslazione strada sul confine est dei terreni di proprietà	Accolta Parzialmente
	9	Colluto Maria A. + 6	Zona Botte: diversa localizzazione Zona F3.2 e traslazione strada pedonale	Accolta Parzialmente
	12	Coppola Antonio Coppola Giuseppina	Deviazione via delle carrube	Accolta
	13	Nuzzo Gerardina Rizzo G. Antonio	Riduzione sezione della strada pedonale ad un massimo di mt. 2.00	Accolta Parzialmente
	15	Rizzo Valentino + 3	Traslazione di via delle Carrube fino al confine catastale dei proprietari	Accolta Parzialmente
	16	Maglie Luigi Annesi T. Donato	Eliminazione pista ciclabile in via delle Carrube	Non Accolta
	19	Rizzo Donata + 3 Buccarelli	- Procedimento non corretto della Variante - Eliminazione nuova strada che collega via C. Colombo con Zona F3.2	Non Accolta
	22	Accogli E. Surano R. Accogli F. Panico P. Ria G.	- Procedimento non corretto della Variante - Sconfinamento perimetro in aree agricole - Eliminazione nuova strada che collega via C. Colombo con Zona F3.2	Non Accolta
	23	Accogli Antonio	- Traslazione della strada (continuazione di via delle Carrube)	Non Accolta

Grup. n.	Oss. n.	Proponente	Oggetto	Esame del C.C.
	25	Accoto Umberto	- Eliminazione fascia di un metro destinata a verde pubblico per la presenza di un muro a secco	Non Accolta
	26	Accoto Santa	Fondo "Monte lu cornu": stralciare la strada pedonale	Accolta Parzialmente
	27	Accogli Maria Grazia	Sostituzione della strada pedonale con una scalinata che colleghi la Zona F3.2 con via Toscanelli	Accolta Parzialmente
	30	Campanella Giacomo	Zona tra via Toscanelli e via C. Colombo: eliminazione arredo urbano (piazzetta)	Accolta
	31	Alemanno Giuseppe	Zona tra via Toscanelli e via C. Colombo: eliminazione arredo urbano (piazzetta)	Accolta
	32	Alemanno Bernardetta	Zona tra via Toscanelli e via C. Colombo: eliminazione arredo urbano (piazzetta)	Accolta
3	7	Rizzo Rocco	Diversa localizzazione della Zona F3.2 (verde pubblico)	Non Accolta
	11	Accoto Rocco Accoto Antonio	Via Vespucci : cambio destinazione da verde pubblico attrezzato a verde privato vincolato	Non Accolta
	14	Martella Grazia	Trasformazione delle aree di verde pubblico non attrezzato in verde privato vincolato	Accolta Parzialmente
	33	Ronzi Maria Assunta	- Ridimensionamento Zona F3.2 (angolo via A. Doria-viale Europa) - modifica fascia di rispetto - eliminazione Zona B tratteggiata (non edificabile)	Non Accolta
4	10	Paiano Espedito + 4	Zona "B" – errata tipizzazione	Non Accolta
	17	Accoto Francesco	Diversa tipizzazione del lotto di proprietà essendo lo stesso già edificato	Accolta
5	24	Accoto Mario	- Inserimento delle Norme Tecniche per le Zone F4.0 "attrezzature portuali"	Accolta
	34	Accoto Mario	Integrazione delle N.T.A. per le Zone B11 (possibilità di costruzioni in aderenza sul confine laterale; migliore disciplina della distanza tra fabbricati)	Accolta
6	28	Galati Mario	Realizzazione nel comparto C di quanto assentito con C.E. n. 19/93 P.E. n. 4136	Non Accolta
	29	Accogli Antonietta	Realizzazione nel comparto C di quanto assentito con C.E. n. 63/93 P.E. n. 5011	Non Accolta

In relazione a dette osservazioni per quanto riguarda le determinazioni regionali in ordine alle stesse si ritiene di poter esprimere quanto in appresso:

- a) di ritenere accoglibili tutte le osservazioni di cui al gruppo n. 1 specificando che per quanto riguarda la osservazione n. 20 si condivide l'accoglimento parziale formulato dal C.C.;
- b) di condividere per le osservazioni di cui al gruppo n. 2, 3, 4, 5 e 6 quanto operato dal C.C.;
- c) di ritenere superata dalle prescrizioni e/o condizioni sopra indicate quanto operato dal C.C. circa la osservazione n. 24 di cui al gruppo n. 5.””

In definitiva, per tutti gli aspetti innanzi riportati si prescrive che in sede di adeguamento e/o controdeduzioni il Comune di Andrano dovrà adeguare le Norme Tecniche e gli elaborati grafici alle prescrizioni e condizioni prospettate da questo Ufficio.””

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 05 del 11/03/2010 si è espresso nei seguenti termini:

**“”ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n.05 del 16/02/2010 (allegata), con le seguenti ulteriori specificazioni, la prima delle quali in particolare ad integrazione del punto 2 a pag.11 della relazione medesima:

- Rilevata la volontà comunale di valorizzare la fascia costiera attraverso previsioni di infrastrutture, quale l'ampliamento del porto turistico, e di aree destinate a servizi ed attrezzature a carattere pubblico e privato, ed attesa nel contempo la necessità dello stralcio e rinvio della predetta previsione di ampliamento del porto a successivo e separato procedimento coerente con il Piano Regionale delle Coste in itinere, si prescrive la conseguenziale ritipizzazione come zona "F3.2" delle maglie "F4.0", "F34" e "P", individuate nella tavola 3.2 della Variante e peraltro prive di

specificativa normativa di riferimento nella Variante stessa; quanto innanzi, in considerazione da un lato, della stretta correlazione con il porto turistico delle aree in questione, e dall'altro lato, della previsione già, lungo tutta la fascia costiera oggetto di studio, di analoghe aree tipizzate "F3.2", destinate a "verde attrezzato" e nell'ambito delle quali possono essere realizzate attività ricreative e sportive e chioschi per ristoro e bar, a norma dell'art. 03.6 delle Norme Tecniche -Tav.1 della Variante.

- Con riferimento alle previsioni di viabilità e parcheggi, rilevato che nella perimetrazione dei comparti potrebbero essersi verificate alcune sperequazioni, in quanto alcune previsioni risultano ricomprese ed altre invece escluse, si prescrive l'inclusione nei comparti perequati delle zone "C" di tutte le predette previsioni di viabilità e parcheggi non ancora realizzate, salvo specifiche diverse e motivate determinazioni in merito dell'Amm.ne Com.le.””

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11, adottata dal Comune di Andrano (Le) con delibera di C.C. n.33 del 18.08.2008, nei termini del parere del C.U.R. n. 05/2010, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento”.

Quanto innanzi previo richiesta di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Andrano alle prescrizioni e modifiche introdotte negli atti con il parere CUR n. 5/2010 ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/1980.

Altresì, in ordine alle osservazioni, si propone alla Giunta di esprimersi nei termini di quanto espresso dal SUR condiviso dal CUR con il predetto parere n. 05/2010.

In ordine infine agli aspetti ambientali connessi alla variante in questione, trattandosi di procedimento avviato successivamente al 31 luglio 2007-data di entrata in vigore del D.lvo n. 152/2006 - per

detta variante si applicano le disposizioni del suddetto Decreto legislativo, con conseguente interessamento del competente Ufficio VAS regionale e ciò prima del provvedimento definitivo di approvazione della variante da parte della Giunta Regionale.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale - così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. ""

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;
- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n.5/2010 qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento la Variante al PRG del Comune di Andrano adottata con Del. di C.C. n. 33 del 18.08.2008;
- **DI RICHIEDERE** al Consiglio Comunale di Andrano di esprimersi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/80 circa le modifiche e prescrizioni formulate dal Comitato Urbanistico Regionale con il parere n. 5/2010;
- **DI DEMANDARE** al competente Assessorato alla Qualità del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Andrano, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**R E G I O N E P U G L I A**  
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 11/03/2010**

**COMPONENTI N.21**

**PRESENTI N.20**

**PARERE N.05/2010**

oggetto: **ANDRANO (LE)** – Variante al PRG per la Marina e le zone B11.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.05 del 16/02/2010 (allegata);

**UDITO** il relatore Arch. Sergio SCARCIA;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n.05 del 16/02/2010 (allegata), con le seguenti ulteriori specificazioni, la prima delle quali in particolare ad integrazione del punto 2 a pag.11 della relazione medesima:


- Rilevata la volontà comunale di valorizzare la fascia costiera attraverso previsioni di infrastrutture, quale l'ampliamento del porto turistico, e di aree destinate a servizi ed attrezzature a carattere pubblico e privato, ed attesa nel contempo la necessità dello stralcio e rinvio della predetta previsione di ampliamento del porto a successivo e separato procedimento coerente con il Piano Regionale delle Coste in itinere, si prescrive la conseguenziale ritipizzazione come zona "F3.2" delle maglie "F4.0", "F34" e "P", individuate nella tavola 3.2 della Variante e peraltro prive di specifica normativa di riferimento nella Variante stessa; quanto innanzi, in considerazione da un lato, della stretta correlazione con il porto turistico delle aree in questione, e dall'altro lato, della previsione già, lungo tutta la fascia costiera oggetto di studio, di analoghe aree tipizzate "F3.2", destinate a "verde attrezzato" e nell'ambito delle quali possono essere realizzate attività ricreative e sportive e chioschi per ristoro e bar, a norma dell'art. 03.6 delle Norme Tecniche - Tav.1 della Variante.

- Con riferimento alle previsioni di viabilità e parcheggi, rilevato che nella perimetrazione dei comparti potrebbero essersi verificate alcune sperequazioni, in quanto alcune previsioni risultano ricomprese ed altre invece escluse, si prescrive l'inclusione nei comparti perequati delle zone "C" di tutte le predette previsioni di viabilità e parcheggi non ancora realizzate, salvo specifiche diverse e motivate determinazioni in merito dell'Amm.ne Com.le.

**IL SEGRETARIO**  
**(Geom. Emanuele MORETTI)**

**IL RELATORE**  
**(Arch. Sergio SCARCIA)**

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
**(Prof. Angela BARBANENTE)**



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**  
**Servizio Urbanistica**  
**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N. 05 del 16/02/2010**

**Oggetto: Comune di ANDRANO. VARIANTE al P.R.G. della Marina di Andrano.**

**DELIBERA di C.C. n. 33 del 18.08.2008. Adozione della Variante urbanistica al P.R.G. della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11.**

Il Comune di Andrano, dotato di PRG vigente, con Delibera di C.C. n.33 del 18.08.2008 ha adottato la variante al P.R.G. della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11 e sottozone B11.1 e B11.2 ai sensi della L.R. n° 56/80.

Con nota n. 229 del 14.01.2009, pervenuta in data 16.01.2009 ed acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica il 17.02.2009, n. 1766, il Comune di Andrano ha trasmesso la seguente documentazione:

- Doppia copia della Variante Urbanistica e delle tavolette esecutive delle zone B11 e sottozone B11.1 e B11.2, comprendenti le seguenti tavole:

Tavola 1	Relazione illustrativa – analisi dei costi/relazione finanziaria – norme tecniche di attuazione	
Tavola 2.1	Stralcio del P.R.G. vigente	Scala 1:5000 1:20000
Tavola 2.2	Zonizzazione P.R.G. vigente	Scala 1:2000
Tavola 3.1	Nuova zonizzazione P.R.G.	Scala 1:2000
Tavola 3.2	Nuova zonizzazione P.R.G. con le modifiche proposte	Scala 1:2000
Tavola 3.3	Nuova zonizzazione P.R.G. verifica servizi e parcheggi	Scala 1:2000
Tavola 3.4	Nuova zonizzazione P.R.G. dimensionamento zone "B11" e verde privato	Scala 1:2000
Tavola 3.5	Sezioni e profili	Scala 1:1000 1:5000
Tavola 4.1	Carta geologica	Scala 1:2000
Tavola 4.1.A	Relazione geologica	
Tavola 4.2	Verifica compatibilità con il PUTT/P Ambiti Territoriali Distinti – con riporto dei vincoli	Scala 1:2000
Tavola 4.3	Verifica compatibilità con il PUTT/P Individuazione degli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.)	Scala 1:2000
Tavola 4.4	Verifica compatibilità con il PUTT/P Ambiti Territoriali Distinti – con riporto dei vincoli	Scala 1:2000
Tavola 5.1	Fili fissi e sagome di massimo ingombro	Settore "A" Scala 1:1000
Tavola 5.2	Fili fissi e sagome di massimo ingombro	Settore "B" Scala 1:1000
Tavola 5.3	Fili fissi e sagome di massimo ingombro	Settore "C" Scala 1:1000
Tavola 6.1	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su planimetria catastale	Settore "A" Scala 1:1000

Tavola 6.2	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su planimetria catastale	Settore “B”	Scala 1:1000
Tavola 6.3	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su planimetria catastale	Settore “C”	Scala 1:1000
Tavola 7.1	Planovolumetria, sezioni e profili	Settore “A”	Scala 1:1000 1:500
Tavola 7.2	Planovolumetria, sezioni e profili	Settore “B”	Scala 1:1000 1:500
Tavola 7.3	Planovolumetria, sezioni e profili	Settore “C”	Scala 1:1000 1:500
Tavola 8.1	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su ortofoto	Settore “A”	Scala 1:1000
Tavola 8.2	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su ortofoto	Settore “B”	Scala 1:1000
Tavola 8.3	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su ortofoto	Settore “C”	Scala 1:1000
Tavola 9.1	Schema delle opere di urbanizzazione	Settore “A”	Scala 1:1000
Tavola 9.2	Schema delle opere di urbanizzazione	Settore “B”	Scala 1:1000
Tavola 9.3	Schema delle opere di urbanizzazione	Settore “C”	Scala 1:1000

- Copia dei seguenti atti:
- Delibera di C.C. n. 33 del 18.08.2008 di adozione della variante al P.R.G. della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11 e sottozone B11.1 e B11.2 ai sensi della L.R. n° 56/80;
  - Delibera di C.C. n. 59 del 19.12.2008 di accoglimento o controdeduzione alle 34 osservazioni pervenute, allegata in fotocopia;
  - Copia del parere della Soprintendenza nota n° 2534 del 17.12.2008.

Premesso che:

la variante proposta riguarda una parte dell'ambito urbano prospiciente la costa, in prossimità della “Marina di Andrano”, ubicato in particolare a confine con il parco naturale, laddove sono presenti, ambiti tipizzati quali zone B11 e C11 oltre al verde pubblico, verde privato, verde di arredo stradale, parcheggi e porto-approdo turistico.

In particolare la porzione di territorio in prossimità della costa compresa tra la strada litoranea ed il lungomare è caratterizzata da una prevalente destinazione ad attrezzature: verde pubblico (attrezzature civili, verde attrezzato e verde sportivo) e verde privato oltre alla presenza del porto-approdo turistico; procedendo verso l'interno attraverso un aumento delle quote altimetriche piuttosto marcato, si evidenzia una prima fascia pressoché regolare, con sviluppo parallelo alla costa, destinata in prevalenza a zona di completamento (B11) ed una seconda fascia laddove predominano le aree classificate dal P.R.G. vigente e dalla variante in questione come zone C11.

Come si evince dalla relazione illustrativa nonché dalle tavole grafiche allegata, le finalità della variante sono:

- Diminuzione dei valori degli indici fondiari di circa il 20%, in adeguamento alle prescrizioni regionali espresse in sede di approvazione definitiva del P.R.G. vigente, in particolare: per le zone B.11 Turistico - residenziali esistenti e di completamento, viene eliminato l'indice di fabbricabilità territoriale e l'indice di fabbricabilità fondiario passa da 1,20 mc/mq. a 0,96 mc/mq.; per le zone C.11 Turistico -

residenziali di espansione, viene eliminato l'indice di fabbricabilità fondiario e l'indice di fabbricabilità territoriale passa da 0,766 mc/mq. a 0,62 mc/mq.;

- razionale distribuzione delle aree a servizi nel rispetto degli indici e parametri del D.I. n. 1444/1968;
- modifiche alla viabilità sia essa carraia che pedonale;
- aumento del numero di parcheggi pubblici;
- suddivisione della Zona C11 in tre comparti a perequazione;
- salvaguardia delle alberature esistenti nelle zone a verde pubblico;
- ampliamento del porto;
- inserimento di un'area mercato
- nuova tipizzazione come zone di completamento B11.1 per zone aventi tali caratteristiche che nel vigente P.R.G sono destinate a verde privato o come zone C11;
- nuova tipizzazione come zone di completamento B11.2 per zone aventi tali caratteristiche che nel vigente P.R.G sono destinate a verde pubblico, in quanto compromesse da costruzioni preesistenti all'adozione dello stesso P.R.G.;
- nuovo assetto normativo per le zone rientranti nel perimetro della variante.

Si propone inoltre di modificare i seguenti articoli delle N.T.A. nonché introdurre ulteriori disposizioni.

Il testo delle NTA vigenti è il seguente:

<b>Norme Tecniche vigenti</b>
<p><b>Art. 48 - Zone B.11 - Turistico - residenziali esistenti e di completamento</b></p> <p>Comprendono prevalentemente gli isolati degli insediamenti costieri della "Marina di Andrano", quasi completamente edificati, costituiti sia da tipologie marginali continui a filo stradale che da edifici isolati. In tali zone sono comprese e perimetrata la zona di completamento già interessata dal "Piano Quadro" della Marina di Andrano, non più efficace, per le quali il P.R.G. prescrive la redazione ed approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica esteso all'intero comparto individuato nella tav.9 e 10 in scala 1:5000.</p> <p>Al suddetto strumento urbanistico preventivo si dovranno applicare i seguenti indici e parametri massimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indice di fabbricabilità territoriale: IFT = 0,925 mc/mq.</li> <li>- Indice di fabbricabilità fondiario: IFF = 1,20 mc/mq.</li> <li>- Numero dei piani fuori terra N.P. = 1</li> </ul> <p>In presenza di lotto non pianeggiante, è consentita la realizzazione di un secondo livello d'uso con destinazione non residenziale, sfruttando l'eventuale declivio del terreno esistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie minima delle aree da riservare ad attrezzature collettive: 18 mq./ab.</li> <li>- Superficie minima da destinare alla viabilità 7 mq./ab.</li> <li>- Rapporto di copertura RC = 0,40 mq/mq.</li> <li>- Altezza massima H max = 4,00 m.</li> </ul> <p>Per gli edifici esistenti, fino all'approvazione del suddetto P.P., sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- residenziali con piccole attività artigianali compatibili con la residenza;</li> <li>- commercio al dettaglio;</li> <li>- pensioni e piccoli ristoranti;</li> <li>- pubblici esercizi ed attività ricreative.</li> </ul>

Le eventuali altre destinazioni d'uso esistenti sono confermate limitatamente alla superficie utile. Su impegnata alla data di adozione del P.R.G..

Per gli interventi al di fuori del perimetro del suddetto P.P., sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ristrutturazione edilizia;
- sostituzioni edilizie;
- nuova costruzione ed ampliamento;

con il rispetto dei seguenti indici e prescrizioni.

Sono confermate le previsioni del P. di F. previgente.

#### **Art.55 - Zone C.11 - Turistico - residenziali di espansione**

Comprendono i comparti delle zone di espansione previsti dal P.R.G. lungo la fascia costiera del territorio comunale dimensionati in relazione ai fabbisogni abitativi di strutture insediative e comprendenti le aree già interessate dal Piano Quadro della Marina

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziali a carattere turistico - stagionale;
- piccole attività artigianali compatibili con la residenza;
- commercio al dettaglio;
- bar, piccoli ristoranti e pubblici esercizi.

Per le aree classificate C11, già classificate di espansione e comprese nel perimetro del "Piano Quadro" della Marina di Andrano, non più efficace, gli interventi sono subordinati alla redazione ed approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica esteso all'intero comparto individuato nelle Tav. 9 e 10 in scala 1:5000.

Il suddetto strumento urbanistico preventivo, si dovranno applicare i seguenti indici e parametri massimi:

- Indice di Fabbricabilità Territoriale IFT= 0,766 mc./mq.
- Indice di Fabbricabilità Fondiario IF = 1,00 mc./mq.
- Superficie minima delle aree da riservare ad attrezzature collettive 24 mq./ab.
- Superficie minima da destinare alla viabilità 7 mq./ab.
- Rapporto di copertura RC = 0,30 mq/mq.
- Altezza massima H max = 4,00 m.
- Numero dei piani fuori terra: NP = 1 In presenza di lotto non pianeggiante, è consentita la realizzazione di un secondo livello d'uso con destinazione non residenziale, sfruttando l'eventuale declivio del terreno esistente.
- Lotto minimo dal lotto mq. 400

Per gli edifici esistenti, fino all'approvazione del suddetto P.P., sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono confermate le previsioni del P. di F. previgente.

#### **Art. 79 - Zone F3 - Attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri**

Comprendono le aree destinate ad attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri localizzate secondo le prescrizioni del P.R.G. ed indicate nelle tavole di zonizzazione e quantificate in base agli standards urbanistici di 15 mq per abitante insediabile.

In rapporto alle esigenze dei vari settori, sono state classificate nel seguente modo:

- Zone F3.1 - Attrezzature civili di interesse comune
- Zone F3.2 - Verde attrezzato
- Zone F3.3 - Verde sportivo
- Zone F3.4 - Parcheggi

La realizzazione delle suddette attrezzature pubbliche in tali zone F, avviene di norma mediante acquisizione o esproprio dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di attuazione dei comparti di intervento unitario, in cui tali zone sono prevalentemente comprese.

Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati altresì da Enti o soggetti privati che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possano garantire l'attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell'interesse pubblico.

Per la realizzazione delle attrezzature, oltre all'osservanza delle prescrizioni delle presenti norme, dovranno essere rispettate le leggi ed i regolamenti emanati dalle autorità competenti nelle specifiche materie attinenti ciascuna attrezzatura interessata.

Ai fini della salvaguardia dei valori paesaggistici, gli interventi nelle zone F3, ricadenti negli insediamenti costieri, sono subordinati al nulla osta ai sensi della legge n.1497/39 ed alla autorizzazione del competente Ispettorato delle Foreste, limitatamente al vincolo idrogeologico.

Nei comparti con destinazione mista, la destinazione deve intendersi riferita alle attrezzature corrispondenti a ciascuna delle classificazioni indicate.

**Art. 80 - Zone F3.1 - Attrezzature civili di interesse comune**

Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche:

- amministrative, gestionali pubbliche;
- culturali e partecipative (centro culturale, sale per assemblea, mostre, proiezioni);
- sociali, sanitarie ed assistenziali;
- commerciali e ricreative (mercati, ristoro e servizi collettivi).

Qualora sia previsto dallo strumento urbanistico esecutivo in cui tali zone sono comprese, le attrezzature a carattere commerciale, ricreative ed assistenziali, possono essere realizzate anche mediante concessione convenzionata da Cooperative, Enti o privati. In tal caso le aree verranno affidate dall'Amministrazione Comunale in diritto di superficie o concessione, che eserciterà il controllo pubblico sulla gestione dei privati mediante le modalità stabilite dallo strumento esecutivo ed inserite nella convenzione.

Per gli interventi si applicano gli indici e prescrizioni delle corrispondenti zone F1.2 ad esclusione dell'altezza massima che non dovrà superare ml 4,50.

**Art. 81 - Zone F3.2 - Verde attrezzato**

Comprendono le aree attrezzate per attività ricreative e sportive per bambini e ragazzi e vi sono previsti campi da gioco, campi robinson e le attrezzature sportive e ricreative per tipo e categoria.

In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni in precario occorrenti per ripostiglio, attrezzi per giardino, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro e ad uso bar.

Le costruzioni di cui innanzi non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell'area disponibile con tale destinazione.

“dovrà essere sistemata con formazioni vegetazionali della macchia mediterranea per almeno il 50% della superficie del comparto”.

**Art. 82 - Zone F3.3 - Verde sportivo**

Comprendono le attrezzature sportive regolamentari e gli impianti coperti e scoperti, con esclusione delle attrezzature di spettacoli a livello urbano, destinate ai giovani, agli adulti ed agli anziani.

Tali attrezzature saranno collegate ed integrate con ampie aree libere alberate o a parco e dovranno preferibilmente contenere impianti sportivi con più specialità.

In tali zone si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:

- Per le attrezzature ed impianti scoperti non dovrà essere occupata una superficie maggiore del 60% della superficie fondiaria; per gli spogliatoi e servizi relativi la superficie coperta non dovrà essere superiore al 2% dell'area disponibile; la restante area dovrà essere sistemata con alberature di alto fusto e prato.
- Per le attrezzature ed impianti coperti:  $U_f = 0.25 \text{ mq/mq}$ .

Le restanti aree libere dovranno essere sistemate con alberature di alto fusto e prato.

**Art. 83 - Zone F3.4 - Parcheggi**

Comprendono le aree destinate a parcheggi pubblici secondo le previsioni del P.R.G. indicate nelle tavole di zonizzazione e dimensionate in modo da soddisfare il relativo standard fissato nell'art.7 delle presenti norme.

Nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi relativi ai comparti di intervento unitario devono altresì destinarsi a parcheggi pubblici le ulteriori aree nella misura stabilita in rapporto alle specifiche destinazioni di zone o di edifici.

Le aree destinate a parcheggi dovranno essere protette da fasce a verde con alberature ad alto fusto (che per le zone degli insediamenti costieri dovranno essere delle essenze tipiche tradizionali del luogo) nella misura minima di una pianta ogni 30 mq.

I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale o attuati attraverso le opere di urbanizzazione nel caso di Piani di lottizzazione convenzionati.

Il testo delle nuove disposizioni delle NTA è il seguente:

**Art. 01 - Presupposti giuridici**

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione di carattere generale modificano e integrano le preesistenti norme del P.R.G. vigente.

**Art. 02 - Elementi costitutivi del Piano**

Gli elementi che costituiscono il piano sono i seguenti:

Tavola 1	Relazione illustrativa – analisi dei costi/relazione finanziaria – norme tecniche di attuazione	
Tavola 2.1	Stralcio del P.R.G. vigente	Scala 1:5000 1:20000
Tavola 2.2	Zonizzazione P.R.G. vigente	Scala 1:2000
Tavola 3.1	Nuova zonizzazione P.R.G.	Scala 1:2000
Tavola 3.2	Nuova zonizzazione P.R.G. con le modifiche proposte	Scala 1:2000
Tavola 3.3	Nuova zonizzazione P.R.G. verifica servizi e parcheggi	Scala 1:2000
Tavola 3.4	Nuova zonizzazione P.R.G. dimensionamento zone "B11" e verde privato	Scala 1:2000
Tavola 3.5	Sezioni e profili	Scala 1:1000 1:5000
Tavola 4.1	Carta geologica	Scala 1:2000
Tavola 4.1.A	Relazione geologica	
Tavola 4.2	Verifica compatibilità con il PUTT/P Ambiti Territoriali Distinti – con riporto dei vincoli	Scala 1:2000
Tavola 4.3	Verifica compatibilità con il PUTT/P Individuazione degli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.)	Scala 1:2000
Tavola 4.4	Verifica compatibilità con il PUTT/P Ambiti Territoriali Distinti – con riporto dei vincoli	Scala 1:2000

### **Art. 03 - norme tecniche di carattere generale**

#### **03.1 – Zone B11 – B11.1 – B11.2 – Turistico-Residenziali esistenti e di completamento**

Comprendono le aree e gli isolati degli insediamenti costieri della Marina di Andrano, quasi completamente edificati, costituiti sia da tipologie a filo stradale che da edifici isolati, quasi interamente dotati di urbanizzazioni primarie.

Gli interventi in tale zona sono diretti e dovranno conformarsi alle previsioni contenute nelle tavole 5.1-5.2-5.3 in scala 1:1000 e secondo i seguenti indici e parametri:

I.f.f. : 0,96 mc/mq;

Rapporto di copertura: 0,40 mq/mq;

Altezza massima: mt. 4,00;

Numero dei piani fuori terra: n° 1 in presenza di lotto non pianeggiante, è consentita la realizzazione di un secondo livello d'uso (interrato e/o seminterrato) con destinazione non residenziale, sfruttando l'eventuale declivio del terreno esistente;

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziali con piccole attività artigianali, compatibili con la residenza;

Commercio al dettaglio;

Pensioni e piccoli ristoranti;

Pubblici esercizi ed attività ricreative.

Le eventuali altre destinazioni d'uso esistenti, sono conformate limitatamente alla superficie utile SU impegnata alla data di adozione del P.R.G.

Le zone B11.1, aventi caratteristiche simili alla precedente zona B11, sono costituite da aree già classificate dal PRG vigente come zone C11, verde privato, ed interessate da diffusa edificazione, che la variante ha provveduto a riclassificare.

Gli interventi diretti dovranno rispettare i precedenti indici e parametri della zona B11, ad eccezione dell'I.f.f. che è pari a 0,80 mc/mq.

Le zone B11.2 anch'esse aventi analoghe caratteristiche delle precedenti zone B11 e B11.1, sono costituite da aree già destinate a zone F dal PRG vigente, interessate da isolate edificazioni realizzate in data antecedente all'adozione del PRG.

In dette zone non è consentita alcuna edificazione. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **03.2 – Zone C11 – Turistico-residenziali di espansione**

Comprendono i comparti di espansione lungo la fascia costiera del territorio comunale, quasi interamente libere da edificazione, contraddistinti in A, B e C.

Gli interventi sono subordinati all'approvazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica, costituenti i comparti di intervento unitario, all'interno dei quali l'attuazione dovrà avvenire con criteri perequativi.

Ai suddetti P.P. si dovranno applicare i seguenti indici e parametri massimi:

I.f.t. : 0,62 mc/mq;

Superficie minima delle aree da destinare ad attrezzature e servizi: 24 mq/ab;

Rapporto di copertura: 0,30 mq/mq;

Altezza massima: mt. 4,00;

Numero dei piani fuori terra: n° 1 in presenza di lotto non pianeggiante, è consentita la realizzazione di un secondo livello d'uso (interrato e/o seminterrato) con destinazione non residenziale, sfruttando l'eventuale declivio del terreno esistente.

Per gli edifici esistenti in tale zona, fino all'approvazione dei suddetti P.P. sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **03.3 – Verde privato**

Comprendono le maglie interne parallele alla linea di costa, urbanisticamente definite e dotate di opere di urbanizzazione primaria, costituite da aree libere da edificazione, edifici con relative aree di pertinenza.

In tali zone è vietata ogni nuova edificazione.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con la conservazione della vegetazione arborea preesistente prevedendone il suo incremento con essenze autoctone.

### **03.4 – Zone F3 – Attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri**

Tali zone destinate ad attrezzature e servizi esistenti e di progetto quantificate in base agli standard urbanistici di mq 18,00/ab oltre a mq 3,00/ab per parcheggi pubblici.

In rapporto alle esigenze dei vari settori, sono state classificate nel seguente modo:

- Zone F3.1 - Attrezzature civili di interesse comune
- Zone F3.2 - Verde attrezzato
- Zone F3.3 - Verde sportivo
- Zone F3.4 - Parcheggi

La realizzazione delle suddette attrezzature pubbliche in tali zone F, avviene di norma mediante acquisizione o esproprio dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di attuazione dei comparti di intervento unitario, in cui tali zone sono prevalentemente comprese.

Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati altresì da Enti o soggetti privati che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possano garantire l'attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell'interesse pubblico.

Per la realizzazione delle attrezzature, oltre all'osservanza delle prescrizioni delle presenti norme, dovranno essere rispettate le leggi ed i regolamenti emanati dalle autorità competenti nelle specifiche materie attinenti ciascuna attrezzatura interessata.

Ai fini della salvaguardia dei valori paesaggistici, gli interventi nelle zone F3, ricadenti negli insediamenti costieri, sono subordinati al nulla osta ai sensi della legge n.1497/39 ed alla autorizzazione del competente Ispettorato delle Foreste, limitatamente al vincolo idrogeologico.

### **03.5 – Zone F3.1 – Attrezzature civili di interesse comune**

Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche:

- amministrative, gestionali pubbliche;
- culturali e partecipative (centro culturale, sale per assemblea, mostre, proiezioni);
- sociali, sanitarie ed assistenziali;
- commerciali e ricreative (mercati, ristoro e servizi collettivi).

Qualora sia previsto dallo strumento urbanistico esecutivo in cui tali zone sono comprese, le attrezzature a carattere commerciale, ricreative ed assistenziali, possono essere realizzate anche mediante concessione convenzionata da Cooperative, Enti o privati. In tal caso le aree verranno affidate dall'Amministrazione Comunale in diritto di superficie o concessione, che eserciterà il controllo pubblico sulla gestione dei privati mediante le modalità stabilite dallo strumento esecutivo ed inserite nella convenzione.

Per gli interventi si applicano gli indici e prescrizioni delle corrispondenti zone F1.2 ad esclusione dell'altezza massima che non dovrà superare ml 4,00.

### **03.6 – Zone F3.2 – Verde attrezzato**

Comprendono le aree attrezzate per attività ricreative e sportive per bambini e ragazzi e vi sono previsti campi da gioco, campi robinson e le attrezzature sportive e ricreative per tipo e categoria.

In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni occorrenti per ripostiglio, attrezzi per giardino, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro e ad uso bar.

Le costruzioni di cui innanzi non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell'area complessiva con tale destinazione, per la realizzazione di strutture permanenti e del 2% dell'area complessiva con tale destinazione, per la realizzazione di strutture precarie a carattere stagionale.

Tali aree dovranno essere sistemate con formazioni vegetazionali della macchia mediterranea per almeno il 50% della superficie della maglia.

**03.7 – Zone F3.3 – Verde sportivo**

Comprendono le attrezzature sportive regolamentari e gli impianti coperti e scoperti, con esclusione delle attrezzature di spettacoli a livello urbano, destinate ai giovani, agli adulti ed agli anziani.

Tali attrezzature saranno collegate ed integrate con ampie aree libere alberate o a parco e dovranno preferibilmente contenere impianti sportivi con più specialità.

In tali zone si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:

- Per le attrezzature ed impianti scoperti non dovrà essere occupata una superficie maggiore del 60% della superficie fondiaria; per gli spogliatoi e servizi relativi la superficie coperta non dovrà essere superiore al 2% dell'area disponibile; la restante area dovrà essere sistemata con alberature di alto fusto e prato.

- Per le attrezzature ed impianti coperti:  $U_f = 0.25$  mq/mq.

Le restanti aree libere dovranno essere sistemate con alberature di alto fusto e prato.

È consentita la realizzazione di costruzioni occorrenti per chioschi per ristoro e ad uso bar aventi una superficie coperta non superiore al 3% dell'area complessiva con tale destinazione per la realizzazione di strutture permanenti e non superiore al 2% dell'area complessiva con tale destinazione per la realizzazione di strutture precarie a carattere stagionale.

**03.8 – Zone F3.4 – Parcheggi**

Comprendono le aree destinate a parcheggi pubblici indicate nelle tavole di zonizzazione e dimensionate in modo da soddisfare il relativo standard.

Le aree destinate a parcheggi dovranno essere protette da fasce a verde con alberature ad alto fusto con essenze tipiche tradizionali del luogo, nella misura minima di una pianta ogni 30 mq..

I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale.

**Normativa specifica che regola l'attuazione e l'edificazione nelle maglie urbane ricadenti nelle zone 1, 2, 3 tipizzate B11, B11.1, B11.2****Art. 01 - Presupposti giuridici**

Per le tavole di dettaglio, ai sensi della L.R. 31.5.1980 n° 56, art. 15, lett. e, per le maglie urbane B11, zone 1 – 2 – 3, vengono previste norme specifiche di seguito riportate.

**Art. 02 - Elementi costitutivi delle tavole di dettaglio**

Gli elementi che costituiscono le tavole di dettaglio sono i seguenti:

Tavola 5.1	Fili fissi e sagome di massimo ingombro	Settore "A"	Scala 1:1000
Tavola 5.2	Fili fissi e sagome di massimo ingombro	Settore "B"	Scala 1:1000
Tavola 5.3	Fili fissi e sagome di massimo ingombro	Settore "C"	Scala 1:1000
Tavola 6.1	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su planimetria catastale	Settore "A"	Scala 1:1000
Tavola 6.2	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su planimetria catastale	Settore "B"	Scala 1:1000
Tavola 6.3	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su planimetria catastale	Settore "C"	Scala 1:1000
Tavola 7.1	Planovolumetria, sezioni e profili	Settore "A"	Scala 1:1000
			1:500
Tavola 7.2	Planovolumetria, sezioni e profili	Settore "B"	Scala 1:1000
			1:500
Tavola 7.3	Planovolumetria, sezioni e profili	Settore "C"	Scala 1:1000
			1:500
Tavola 8.1	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su ortofoto	Settore "A"	Scala 1:1000
Tavola 8.2	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su ortofoto	Settore "B"	Scala 1:1000
Tavola 8.3	Zona B11 – B11.1 – B11.2 su ortofoto	Settore "C"	Scala 1:1000
Tavola 9.1	Schema delle opere di urbanizzazione	Settore "A"	Scala 1:1000
Tavola 9.2	Schema delle opere di urbanizzazione	Settore "B"	Scala 1:1000
Tavola 9.3	Schema delle opere di urbanizzazione	Settore "C"	Scala 1:1000

**Art. 03 - Valore normativo**

Hanno valore vincolativo per la realizzazione delle opere e degli edifici:

- Il perimetro delle aree indicate nelle planimetrie di Piano.

- La destinazione d'uso delle aree e degli edifici.

- La viabilità.

- Gli allineamenti, il tracciato ed il tipo di viabilità.

- L'altezza massima degli edifici residenziali, il numero massimo dei piani fuori terra, gli spessori massimi dei corpi di fabbrica, ovvero le sagome di massimo ingombro degli edifici, i volumi massimi, le massime superfici coperte, (Tavole 5.1 - 5.2 - 5.3).

Hanno valore indicativo per la realizzazione delle opere e degli edifici:

- Le indicazioni planovolumetriche;

- Il tracciato delle reti e dei servizi;

- I fili fissi, nel senso che potranno essere meglio stabiliti sempre all'interno delle sagome di massimo ingombro in sede di rilascio del Permesso di Costruire.

#### **Art. 04 - Classificazione delle aree**

Per l'applicazione delle presenti Norme vale la classificazione delle aree stabilita dalle Tavole della variante della marina al P.R.G..

#### **Art. 05 - Aree per opere di urbanizzazione primaria**

Sono quelle destinate alla realizzazione della viabilità carraia e dei percorsi pedonali previsti e per consentire l'allocazione delle reti per la distribuzione dei pubblici servizi (Tavole 9.1 – 9.2 – 9.3).

La realizzazione di dette opere, verrà effettuata sulla base di progettazioni di carattere esecutivo soggette a preventiva approvazione da parte dell'U.T.C. del Comune di Andrano.

#### **Art. 06 - Aree per opere di urbanizzazione secondaria**

Nell'ambito del dimensionamento della variante della marina al P.R.G., sono state individuate le aree a servizi per il soddisfacimento dei fabbisogni relativi, così come precisato dal D.M. 1444/1968.

Dette aree possono essere cedute gratuitamente dai privati all'amministrazione comunale. In caso contrario le stesse dovranno essere espropriate dall'Amministrazione Comunale ed i relativi costi saranno a carico dei privati e verranno aggiunti all'incidenza dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in sede di rilascio dei permessi di costruire.

Tali costi saranno stabiliti con provvedimento amministrativo con aggiornamento annuale, da adottarsi successivamente all'approvazione definitiva delle presenti norme.

Conseguentemente le tavole quantificano il carico di aree e standard, in rapporto alla capacità insediativa complessiva, per le zone B11, B11.1, B11.2.

#### **Art. 07 - Prescrizioni relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione**

I progetti esecutivi relativi alla viabilità e parcheggi pubblici dovranno rispettare i tracciati previsti nelle tavole del P.P., e dovranno chiaramente indicare le caratteristiche dei materiali da usare.

I progetti esecutivi relativi alle infrastrutture tecnologiche (canalizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e pubblica illuminazione) dovranno in linea di massima adeguarsi ai tracciati previsti nelle Tavole di Piano.

Potranno essere adottate quelle modifiche ritenute necessarie per il migliore funzionamento delle reti.

#### **Art. 08 - Interventi residenziali**

Gli elaborati del P.P. (Tavole 5.1 - 5.2 - 5.3) individuano le sagome di massimo ingombro, le altezze massime realizzabili, le volumetrie e le superfici coperte per tutte le aree libere da edificazione in lotti.

Per gli ambiti interessati da edificazione esistente non compresi all'interno di lotti individuati nel P.P., si applicano gli indici e parametri stabiliti dagli artt. 46 e 46bis delle N.T.A. del P.R.G..

Nel calcolo della capacità insediativa, in sede di progettazione degli interventi, dovrà essere detratta la volumetria e la copertura esistente.

#### **Art. 09 - Prescrizioni relative alle progettazioni sui lotti residenziali**

I progetti per gli interventi sui lotti residenziali dovranno rispettare, oltre alla presente normativa, le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle tavole di Piano.

E' comunque concessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati.

Tali locali, che non potranno eccedere l'altezza utile di mt. 2,70 potranno essere utilizzati per le destinazioni ammesse dal Regolamento Comunale di Igiene e consentite dalle vigenti norme del Regolamento Edilizio.

Le differenze del piano di campagna, non colmabili con materiale di risulta, dovranno essere assorbite gradatamente le quote di calpestio dei vari solai. Ogni progetto architettonico allegato alle richieste di Permesso di Costruire dovrà interessare anche le aree libere di ogni lotto, con l'indicazione delle superfici a verde, salvaguardando le alberature esistenti già presenti in dette aree.

Ogni lotto residenziale dovrà essere recintato sul fronte stradale o prospiciente spazi d'uso pubblico con muretto a secco eventualmente sormontato da inferriata metallica.

Le recinzioni dovranno essere simili, per manufatti e disegno, per i lotti facenti parte dello stesso fronte stradale.

Nei progetti delle residenze, dovranno essere particolarmente curati i materiali di finitura esterna degli edifici che dovranno essere comunque simili allo stesso fronte stradale ed incentrati al massimo criterio di sobrietà di forme e colorazioni, privilegiando materiali locali e colori tenui.

Per ogni intervento dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi privati pari ad mq.1 ogni mc. 10 di edificato.

**Art. 10 - Attuazione del Piano**

Il Piano si attuerà a mezzo di interventi diretti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici residenziali, previo rilascio dei relativi Permessi di Costruire.

Le eventuali riletture dimensionali, scaturenti dalla fisicizzazione del Piano, costituiranno mero adeguamento allo stato di fatto, e non costituiranno variante urbanistica al P.P.. Tale eventualità non determinerà, comunque, modifica delle capacità insediative del Piano.

**Art. 11 - Disposizioni finali**

Le presenti norme costituiscono disciplina specifica che regola l'attuazione del P.P..

In fase di progettazione ed esecuzione delle opere e degli edifici, per quanto non detto ed indicato nelle presenti norme e negli elaborati di Piano, valgono le N.T.A. del P.R.G. e del Regolamento Edilizio.

In caso di difformità fra tavole in scala differente, prevalgono le previsioni contenute nelle tavole di maggiore dettaglio e/o di scala inferiore

In riferimento alla pianificazione regionale ed alla vincolista regionale e nazionale sull'area sono individuate le seguenti classificazioni:

PUTT/Paesaggio:

- Territori costruiti;
- A.T.D.: ex lege 1497/39; idrogeologico;
- Decreti Galasso;
- Biotipo e/o sito di interesse naturalistico;
- Torre costiera di Andrano;
- Vincolo architettonico (grotte tra cui gratta di Torre Andrano);
- Scarpate.

P.A.I.:

- Le zone perimetrate dalla variante non comprendono aree a rischio.

Risultano acquisiti i seguenti pareri degli enti territoriali coinvolti:

- Nulla osta forestale n. 2613 del 05.05.2009 per i movimenti di terreno in Zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico rilasciato dalla Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura e Foreste – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Lecce;
- parere della Soprintendenza BAP/PSAE per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 2534 del 17.12.2008, col quale chiarisce di non avere competenze in materia urbanistica e rinvia la valutazione degli effetti ai fini paesaggistici ad una più approfondita scala di programmazione.

Inoltre, con riferimento all'art. 6 del D.Lgs.vo n. 152/2006 e più in particolare circa la proposizione di minori modifiche al Piano, risulta acquisito la attestazione del Responsabile del Servizio Sviluppo ed Assetto del Territorio del Comune di Andrano circa la non assoggettabilità a VAS della variante al P.R.G. della "Marina di Andrano".

Nel merito della variante proposta si rappresenta quanto in appresso riportato:

la variante in effetti propone il ridisegno dell'impianto urbanistico dell'ambito territoriale denominato "Marina di Andrano" maggiormente corrispondente all'aspetto fisico-giuridico dei luoghi ed in ogni caso più razionale rispetto al vigente PRG, nonché comporta la introduzione di prescrizioni di dettaglio, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 15, comma 2 lettera e) della L.R. n. 56/80.

In particolare distingue gli ambiti della zona C.11, da assoggettare a strumentazione esecutiva (disciplinata dalle N.T.A. con l'art. n. 55); quelli della zona B11 (comprendente le aree a ridosso della fascia costiera della Marina di Andrano): turistico, residenziale esistente, residenziale di completamento (disciplinata dalle N.T.A. con l'art. 48) e gli ambiti delle zone F3 relativi ad attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri: attrezzature civili di interesse comune, verde attrezzato, verde sportivo, parcheggi (disciplinata dalle N.T.A. con gli artt. nn. 80, 81, 82 e 83).

In merito agli aspetti urbanistici la diversa distribuzione della zonizzazione sostanzialmente conferma le previsioni di PRG vigente ovvero ne ripropone una più organica distribuzione aggregando il verde privato alla edificazione esistente e prevedendo in verde pubblico ubicato in aree libere ed una più funzionale allocazione dei parcheggi pubblici.

Inoltre propone una specifica normativa per le previsioni di dettaglio.

Posto quanto sopra si ritiene di dover condividere quanto proposto dal Comune alle seguenti condizioni:

6. che la indicazione dei c.d. "territori costruiti" non debba essere estesa alle zone C11, in quanto detta previsione risulta essere in contrasto con la previsioni art. 1.03 delle N.T.A. del PUTT/P;
7. che siano stralciate le previsioni relative all'ampliamento del porto turistico (Tav. n. 3.3. -Maglie nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30), ovvero che le stesse previsioni siano rinviate ad altro provvedimento da adottare successivamente ed in coerenza con il Piano Regionale delle Coste che all'attualità risulta già adottato con specifico provvedimento della Giunta Regionale, conseguentemente sono altresì stralciate le previsioni relative alle zone F4.0 ed F3.4 P;
8. siano stralciate le indicazioni relative all'area mercato atteso, peraltro, che della stessa non viene fatta menzione sia nei grafici che nella normativa di variante;
9. che le tavolette esecutive delle zone B11 e sottozone B11.1 e B11.2 (tav. comprese tra la 5.1 e la 9.3 del sopra riportato elenco) debbano essere intese integrative di quelle del P.R.G. vigente;
10. che la normativa proposta debba essere considerata quale integrazione delle NTA vigenti e che il testo coordinato delle stesse, in uno alle determinazioni regionali di merito, debbano essere inteso quello in appresso riportato.

<b>Norme Tecniche in variante</b>
<b>Art. 48 - Zone B.11 – B11.1 – B11.2 - Turistico - residenziali esistenti e di completamento</b> Comprendono le aree e gli isolati degli insediamenti costieri della "Marina di Andrano", quasi completamente edificati, costituiti sia da tipologie tipologie a filo stradale che da edifici isolati, quasi interamente dotati di

urbanizzazioni primarie.

Gli interventi in tale zona sono diretti e dovranno conformarsi alle previsioni contenute nelle tavole 5.1-5.2-5.3 in scala 1:1000 e secondo i seguenti indici e parametri:

I.f.f. : 0,96 mc/mq;

Numero dei piani fuori terra: n. 1

In presenza di lotto non pianeggiante, è consentita la realizzazione di un secondo livello d'uso (interrato e/o seminterrato) con destinazione non residenziale, sfruttando l'eventuale declivio del terreno esistente;

Rapporto di copertura: 0,40 mq/mq;

Altezza massima: mt. 4,00;

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziali con piccole attività artigianali compatibili con la residenza;
- commercio al dettaglio;
- pensioni e piccoli ristoranti;
- pubblici esercizi ed attività ricreative.

Le eventuali altre destinazioni d'uso esistenti, sono conformate limitatamente alla superficie utile SU impegnata alla data di adozione del P.R.G.

Le zone B11.1, aventi caratteristiche simili alla precedente zona B11, sono costituite da aree già classificate dal PRG vigente come zone C11, verde privato, ed interessate da diffusa edificazione, che la variante ha provveduto a riclassificare.

Gli interventi diretti dovranno rispettare i precedenti indici e parametri della zona B11, ad eccezione dell'I.f.f. che è pari a 0,80 mc/mq.

Le zone B11.2 anch'esse aventi analoghe caratteristiche delle precedenti zone B11 e B11.1, sono costituite da aree già destinate a zone F dal PRG vigente, interessate da isolate edificazioni realizzate in data antecedente all'adozione del PRG.

In dette zone non è consentita alcuna edificazione. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 48/2 - Presupposti giuridici**

Per le tavole di dettaglio, ai sensi della L.R. 31.5.1980 n° 56, art. 15, lett. e, per le maglie urbane B11, zone 1 – 2 – 3 , vengono previste norme specifiche di seguito riportate.

#### **Art. 48/3 - Elementi costitutivi delle tavole di dettaglio**

Gli elementi che costituiscono le tavole di dettaglio sono i seguenti:

- Tavola 5.1 Fili fissi e sagome di massimo ingombro Settore "A" Scala 1:1000
- Tavola 5.2 Fili fissi e sagome di massimo ingombro Settore "B" Scala 1:1000
- Tavola 5.3 Fili fissi e sagome di massimo ingombro Settore "C" Scala 1:1000
- Tavola 6.1 Zona B11 – B11.1 – B11.2 su planimetria catastale Settore "A" Scala 1:1000
- Tavola 6.2 Zona B11 – B11.1 – B11.2 su planimetria catastale Settore "B" Scala 1:1000
- Tavola 6.3 Zona B11 – B11.1 – B11.2 su planimetria catastale Settore "C" Scala 1:1000
- Tavola 7.1 Planovolumetria, sezioni e profili Settore "A" Scala 1:1000 1:500
- Tavola 7.2 Planovolumetria, sezioni e profili Settore "B" Scala 1:1000 1:500
- Tavola 7.3 Planovolumetria, sezioni e profili Settore "C" Scala 1:1000 1:500
- Tavola 8.1 Zona B11 – B11.1 – B11.2 su ortofoto Settore "A" Scala 1:1000
- Tavola 8.2 Zona B11 – B11.1 – B11.2 su ortofoto Settore "B" Scala 1:1000
- Tavola 8.3 Zona B11 – B11.1 – B11.2 su ortofoto Settore "C" Scala 1:1000
- Tavola 9.1 Schema delle opere di urbanizzazione Settore "A" Scala 1:1000
- Tavola 9.2 Schema delle opere di urbanizzazione Settore "B" Scala 1:1000
- Tavola 9.3 Schema delle opere di urbanizzazione Settore "C" Scala 1:1000

#### **Art. 48/4 - Valore normativo**

Hanno valore vincolante per la realizzazione delle opere e degli edifici:

- Il perimetro delle aree indicate nelle planimetrie di Piano.
- La destinazione d'uso delle aree e degli edifici.
- La viabilità.
- Gli allineamenti, il tracciato ed il tipo di viabilità.
- L'altezza massima degli edifici residenziali, il numero massimo dei piani fuori terra,

Hanno valore indicativo per la realizzazione delle opere e degli edifici:

- Le indicazioni planovolumetriche;
- Il tracciato delle reti e dei servizi;

- Gli spessori massimi dei corpi di fabbrica, ovvero le sagome di massimo ingombro degli edifici, i volumi massimi, le massime superfici coperte (Tavole 5.1 - 5.2 - 5.3);
- I fili fissi, nel senso che potranno essere meglio stabiliti sempre all'interno delle sagome di massimo ingombro in sede di rilascio del Permesso di Costruire.

**Art. 48/5 - Classificazione delle aree**

Per l'applicazione delle presenti Norme vale la classificazione delle aree stabilita dalle Tavole della variante della marina al P.R.G..

**Art. 48/6 - Aree per opere di urbanizzazione primaria**

Sono quelle destinate alla realizzazione della viabilità carraia e dei percorsi pedonali previsti e per consentire l'allocazione delle reti per la distribuzione dei pubblici servizi (Tavole 9.1 – 9.2 – 9.3).

La realizzazione di dette opere, verrà effettuata sulla base di progettazioni di carattere esecutivo soggette a preventiva approvazione da parte dell'U.T.C. del Comune di Andrano.

**Art. 48/7 - Aree per opere di urbanizzazione secondaria**

Nell'ambito del dimensionamento della variante della "Marina di Andrano" al P.R.G., sono state individuate le aree a servizi per il soddisfacimento dei fabbisogni relativi, così come precisato dal D.M. 1444/1968.

Dette aree, per le zone B11, B11.1, B11.2, sono individuate con le tavole 6.1, 6.2, 6.3

**Art. 48/8 - Prescrizioni relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione**

I progetti esecutivi relativi alla viabilità e parcheggi pubblici dovranno rispettare i tracciati previsti nelle prescrizioni di dettaglio dovranno chiaramente indicare le caratteristiche dei materiali da usare.

I progetti esecutivi relativi alle infrastrutture tecnologiche (canalizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e pubblica illuminazione) dovranno in linea di massima adeguarsi ai tracciati previsti nelle Tavole di Piano.

Potranno essere adottate quelle modifiche ritenute necessarie per il migliore funzionamento delle reti.

**Art. 48/9 - Interventi residenziali**

Le tavole 5.1 - 5.2 - 5.3 individuano le sagome di massimo ingombro, le altezze massime realizzabili, le volumetrie e le superfici coperte per tutte le aree libere da edificazione in lotti.

Per gli ambiti interessati da edificazione esistente compresi all'interno dei lotti individuati con le prescrizioni di dettaglio, si applicano gli indici e parametri stabiliti dagli artt. 46 e 46bis delle N.T.A. del P.R.G..

Nel calcolo della capacità insediativa, in sede di progettazione degli interventi, dovrà essere detratta la volumetria e la copertura esistente.

**Art. 48/10 - Prescrizioni relative alle progettazioni sui lotti residenziali**

I progetti per gli interventi sui lotti residenziali dovranno rispettare, oltre alla presente normativa, le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle tavole di Piano.

E' comunque concessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati.

Tali locali, che non potranno eccedere l'altezza utile di mt. 2,70 potranno essere utilizzati per le destinazioni ammesse dal Regolamento Comunale di Igiene e consentite dalle vigenti norme del Regolamento Edilizio.

Le differenze del piano di campagna, non colmabili con materiale di risulta, dovranno essere assorbite gradonando le quote di calpestio dei vari solai. Ogni progetto architettonico allegato alle richieste di Permesso di Costruire dovrà interessare anche le aree libere di ogni lotto, con l'indicazione delle superfici a verde, salvaguardando le alberature esistenti già presenti in dette aree.

Ogni lotto residenziale dovrà essere recintato sul fronte stradale o prospiciente spazi d'uso pubblico con muretto a secco eventualmente sormontato da inferriata metallica.

Le recinzioni dovranno essere simili, per manufatti e disegno, per i lotti facenti parte dello stesso fronte stradale.

Nei progetti delle residenze, dovranno essere particolarmente curati i materiali di finitura esterna degli edifici che dovranno essere comunque simili allo stesso fronte stradale ed incentrati al massimo criterio di sobrietà di forme e colorazioni, privilegiando materiali locali e colori tenui.

Per ogni intervento dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi privati pari ad mq.1 ogni mc. 10 di edificato.

**Art. 48/11 - Attuazione del Piano**

Il Piano si attuerà a mezzo di interventi diretti.

Le eventuali riletture dimensionali, scaturenti dalla fisicizzazione del Piano, costituiranno mero adeguamento dello stato di fatto.

**Art. 55 – Zone C11 – Turistico-residenziali di espansione**

Comprendono i comparti di espansione lungo la fascia costiera del territorio comunale, quasi interamente libere da edificazione, contraddistinti in A, B e C.

Gli interventi sono subordinati all'approvazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica, costituenti i comparti di intervento unitario, all'interno dei quali l'attuazione dovrà avvenire con criteri perequativi.

Ai suddetti P.P. si dovranno applicare i seguenti indici e parametri massimi:

I.f.t. : 0,62 mc/mq;  
 Superficie minima delle aree da destinare ad attrezzature e servizi: 24 mq/ab;  
 Rapporto di copertura: 0,30 mq/mq;  
 Altezza massima: mt. 4,00;

Numero dei piani fuori terra: n° 1 in presenza di lotto non pianeggiante, è consentita la realizzazione di un secondo livello d'uso (interrato e/o seminterrato) con destinazione non residenziale, sfruttando l'eventuale declivio del terreno esistente.

Per gli edifici esistenti in tale zona, fino all'approvazione dei suddetti P.P. sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

**Art. 79 – Zone F3 – Attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri**

Tali zone sono destinate ad attrezzature e servizi esistenti e di progetto quantificate in base agli standard urbanistici di mq 18,00/ab oltre a mq 3,00/ab per parcheggi pubblici.

In rapporto alle esigenze dei vari settori, sono state classificate nel seguente modo:

- Zone F3.1 - Attrezzature civili di interesse comune
- Zone F3.2 - Verde attrezzato
- Zone F3.3 - Verde sportivo
- Zone F3.4 - Parcheggi

La realizzazione delle suddette attrezzature pubbliche in tali zone F, avviene di norma mediante acquisizione o esproprio dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di attuazione dei comparti di intervento unitario, in cui tali zone sono prevalentemente comprese.

Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati altresì da Enti o soggetti privati che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possano garantire l'attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell'interesse pubblico.

Per la realizzazione delle attrezzature, oltre all'osservanza delle prescrizioni delle presenti norme, dovranno essere rispettate le leggi ed i regolamenti emanati dalle autorità competenti nelle specifiche materie attinenti ciascuna attrezzatura interessata.

Ai fini della salvaguardia dei valori paesaggistici, gli interventi nelle zone F3, ricadenti negli insediamenti costieri, sono subordinati al nulla osta ai sensi della legge n. 1497/39 ed alla autorizzazione del competente Ispettorato delle Foreste, limitatamente al vincolo idrogeologico.

**Art. 79/bis – Verde privato**

Comprendono le maglie interne parallele alla linea di costa, urbanisticamente definite e dotate di opere di urbanizzazione primaria, costituite da aree libere da edificazione, edifici con relative aree di pertinenza.

In tali zone è vietata ogni nuova edificazione.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con la conservazione della vegetazione arborea preesistente prevedendone il suo incremento con essenze autoctone.

**Art. 80 – Zone F3.1 – Attrezzature civili di interesse comune**

Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche:

- amministrative, gestionali pubbliche;
- culturali e partecipative (centro culturale, sale per assemblea, mostre, proiezioni);
- sociali, sanitarie ed assistenziali;
- commerciali e ricreative (mercati, ristoro e servizi collettivi).

Qualora sia previsto dallo strumento urbanistico esecutivo in cui tali zone sono comprese, le attrezzature a carattere commerciale, ricreative ed assistenziali, possono essere realizzate anche mediante concessione convenzionata da Cooperative, Enti o privati. In tal caso le aree verranno affidate dall'Amministrazione Comunale in diritto di superficie o concessione, che eserciterà il controllo pubblico sulla gestione dei privati mediante le modalità stabilite dallo strumento esecutivo ed inserite nella convenzione.

Per gli interventi si applicano gli indici e prescrizioni delle corrispondenti zone F1.2 ad esclusione dell'altezza massima che non dovrà superare ml 4,00.

**Art. 81 – Zone F3.2 – Verde attrezzato**

Comprendono le aree attrezzate per attività ricreative e sportive per bambini e ragazzi e vi sono previsti campi da gioco, campi robinson e le attrezzature sportive e ricreative per tipo e categoria.

In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni occorrenti per ripostiglio, attrezzi per giardino, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro e ad uso bar.

Le costruzioni di cui innanzi non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell'area complessiva con tale destinazione, per la realizzazione di strutture permanenti e del 2% dell'area complessiva con tale destinazione, per la realizzazione di strutture precarie a carattere stagionale.

Tali aree dovranno essere sistemate con formazioni vegetazionali della macchia mediterranea per almeno il 50% della superficie della maglia.

**Art. 82 – Zone F3.3 – Verde sportivo**

Comprendono le attrezzature sportive regolamentari e gli impianti coperti e scoperti, con esclusione delle attrezzature di spettacoli a livello urbano, destinate ai giovani, agli adulti ed agli anziani.

Tali attrezzature saranno collegate ed integrate con ampie aree libere alberate o a parco e dovranno preferibilmente contenere impianti sportivi con più specialità.

In tali zone si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:

- Per le attrezzature ed impianti scoperti non dovrà essere occupata una superficie maggiore del 60% della superficie fondiaria; per gli spogliatoi e servizi relativi la superficie coperta non dovrà essere superiore al 2% dell'area disponibile; la restante area dovrà essere sistemata con alberature di alto fusto e prato.

- Per le attrezzature ed impianti coperti:  $U_f = 0.25 \text{ mq/mq}$ .

Le restanti aree libere dovranno essere sistemate con alberature di alto fusto e prato.

È consentita la realizzazione di costruzioni occorrenti per chioschi per ristoro e ad uso bar aventi una superficie coperta non superiore al 3% dell'area complessiva con tale destinazione per la realizzazione di strutture permanenti e non superiore al 2% dell'area complessiva con tale destinazione per la realizzazione di strutture precarie a carattere stagionale.

**Art. 83 – Zone F3.4 – Parcheggi**

Comprendono le aree destinate a parcheggi pubblici indicate nelle tavole di zonizzazione e dimensionate in modo da soddisfare il relativo standard.

Le aree destinate a parcheggi dovranno essere protette da fasce a verde con alberature ad alto fusto con essenze tipiche tradizionali del luogo) nella misura minima di una pianta ogni 30 mq..

I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale.

**Osservazioni:**

Complessivamente sono state presentate al Comune n. 34 osservazioni di cui due oltre i termini previsti. Per tutte le osservazioni il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 59/2008 del 19.12.2008 avente ad oggetto "L.R. 31 maggio 1980 n.56 –variante urbanistica al Piano regolatore Generale vigente- Marina di Andrano – controdeduzioni osservazioni avverso adozione" si è espresso per ciascuna di esse come sotto specificato:

Grup. n.	Oss. n.	Proponente	Oggetto	Esame del C.C.
1	1	Lecci Luigi Abatianni Anna Maria	Riesame localizzazione per una traslazione dei Parcheggi via Toscanelli	Accolta
	2	Puce Tommaso + 6	Riesame Parcheggi via Toscanelli (da n. 9 privati a n. 5 pubblici)	Accolta
	3	Urso Maurizio Urso Luigi Pasquale	Eliminazione dei parcheggi pubblici di via Caboto	Accolta
	4	Accoto Marcello Martella Rocco Stefanelli Michele	Spostamento parcheggio vie delle Carrube perché interessa aree pertinentziali	Non Accolta
	8	Urso Rita + 9	Zona Botte: diversa localizzazione Parcheggio	Non Accolta

Grup. n.	Oss. n.	Proponente	Oggetto	Esame del C.C.
	18	Urso Salvatore + 3	Eliminazione parcheggi pubblici in luogo di quelli privati già realizzati	Accolta
	20	Urso Oronzo	- Via Cagni: eliminazione parcheggio pubblico in corrispondenza della Zona F3.2 - Procedimento non corretto della Variante	Accolta Parzialmente
	21	Coppola D. Davide	- Via Cagni: eliminazione parcheggio pubblico	Accolta Parzialmente
2	5	Martella M. Nicolina Martella M. Giusep. na	Procedimento non corretto della Variante Traslazione strada pedonale Ridimensionamento Zona F3.2	Accolta Parzialmente
	6	Musarò Patrizia Martella Andrea Panico Donato A.	Traslazione strada sul confine est dei terreni di proprietà	Accolta Parzialmente
	9	Colluto Maria A. + 6	Zona Botte: diversa localizzazione Zona F3.2 e traslazione strada pedonale	Accolta Parzialmente
	12	Coppola Antonio Coppola Giuseppina	Deviazione via delle carrube	Accolta
	13	Nuzzo Gerardina Rizzo G. Antonio	Riduzione sezione della strada pedonale ad un massimo di mt. 2.00	Accolta Parzialmente
	15	Rizzo Valentino + 3	Traslazione di via delle Carrube fino al confine catastale dei proprietari	Accolta Parzialmente
	16	Maglie Luigi Annesi T. Donato	Eliminazione pista ciclabile in via delle Carrube	Non Accolta
	19	Rizzo Donata + 3 Buccarelli	- Procedimento non corretto della Variante - Eliminazione nuova strada che collega via C. Colombo con Zona F3.2	Non Accolta
	22	Accogli E. Surano R. Accogli F. Panico P. Ria G.	- Procedimento non corretto della Variante - Sconfinamento perimetro in aree agricole - Eliminazione nuova strada che collega via C. Colombo con Zona F3.2	Non Accolta
	23	Accogli Antonio	- Traslazione della strada (continuazione di via delle Carrube)	Non Accolta
	25	Accoto Umberto	- Eliminazione fascia di un metro destinata a verde pubblico per la presenza di un muro a secco	Non Accolta
	26	Accoto Santa	Fondo "Monte lu cornu": stralciare la strada pedonale	Accolta Parzialmente
	27	Accogli Maria Grazia	Sostituzione della strada pedonale con una scalinata che colleghi la Zona F3.2 con via Toscanelli	Accolta Parzialmente
	30	Campanella Giacomo	Zona tra via Toscanelli e via C. Colombo: eliminazione arredo urbano (piazzetta)	Accolta
	31	Alemanno Giuseppe	Zona tra via Toscanelli e via C. Colombo: eliminazione arredo urbano (piazzetta)	Accolta

<b>Grup. n.</b>	<b>Oss. n.</b>	<b>Proponente</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Esame del C.C.</b>
	32	Alemanno Bernardetta	Zona tra via Toscanelli e via C. Colombo: eliminazione arredo urbano (piazzetta)	Accolta
3	7	Rizzo Rocco	Diversa localizzazione della Zona F3.2 (verde pubblico)	Non Accolta
	11	Accoto Rocco Accoto Antonio	Via Vespucci : cambio destinazione da verde pubblico attrezzato a verde privato vincolato	Non Accolta
	14	Martella Grazia	Trasformazione delle aree di verde pubblico non attrezzato in verde privato vincolato	Accolta Parzialmente
	33	Ronzi Maria Assunta	- Ridimensionamento Zona F3.2 (angolo via A. Doria-viale Europa) - modifica fascia di rispetto - eliminazione Zona B tratteggiata (non edificabile)	Non Accolta
4	10	Paiano Espedito + 4	Zona "B" – errata tipizzazione	Non Accolta
	17	Accoto Francesco	Diversa tipizzazione del lotto di proprietà essendo lo stesso già edificato	Accolta
5	24	Accoto Mario	- Inserimento delle Norme Tecniche per le Zone F4.0 "attrezzature portuali"	Accolta
	34	Accoto Mario	Integrazione delle N.T.A. per le Zone B11 (possibilità di costruzioni in aderenza sul confine laterale; migliore disciplina della distanza tra fabbricati)	Accolta
6	28	Galati Mario	Realizzazione nel comparto C di quanto assentito con C.E. n. 19/93 P.E. n. 4136	Non Accolta
	29	Accogli Antonietta	Realizzazione nel comparto C di quanto assentito con C.E. n. 63/93 P.E. n. 5011	Non Accolta

In relazione a dette osservazioni per quanto riguarda le determinazioni regionali in ordine alle stesse si ritiene di poter esprimere quanto in appresso:

- d) di ritenere accoglibili tutte le osservazioni di cui al gruppo n. 1 specificando che per quanto riguarda la osservazione n. 20 si condivide l'accoglimento parziale formulato dal C.C.;
- e) di condividere per le osservazioni di cui al gruppo n. 2, 3, 4, 5 e 6 quanto operato dal C.C.;
- f) di ritenere superata dalle prescrizioni e/o condizioni sopra indicate quanto operato dal C.C. circa la osservazione n. 24 di cui al gruppo n. 5.

In definitiva, per tutti gli aspetti innanzi riportati si prescrive che in sede di adeguamento e/o controdeduzioni il Comune di Andrano dovrà adeguare le Norme Tecniche e gli elaborati grafici alle prescrizioni e condizioni sono prospettate da questo Ufficio.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

**Il Funzionario istruttore**  
(arch. Giuseppe D'Arienzo)

**Il Dirigente ff. Ufficio II°**  
(arch. Fernando di Trani)

**Il Dirigente di Servizio**  
(ing. Nicola Giordano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1750

**LL.RR. 31/74. Concessione contributo in conto capitale di euro 10.000,00 per redazione Piano Particolareggiato zona A2. Comune di GROTTAGLIE (TA). Eserc. Finanziario 2007. Devoluzione contributo da redaz. Piano Particolareggiato zona A2 a redaz. Piano Particolareggiato zona C8.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione dirigenziale n. 194 del 30.11.07 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll. rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Grottaglie veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Particolareggiato zona B2.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio, veniva trasmessa al Comune di Grottaglie con nota n. 502 del 17.01.08.

Con nota prot. n. 11941 del 22.05.09 il Comune di Grottaglie rappresentava che la richiesta di contributo era stata avanzata per la redazione del Piano Particolareggiato zona A2 e non già zona B2.

A tal proposito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 07.10.08 veniva rettificato quanto per mero errore era stato riportato nella deliberazione di G.R. n. 2242/07.

La succitata deliberazione veniva trasmessa al Comune di Grottaglie con nota prot. n. 8831/04/T del 13.10.08

Con nota n. 18544 del 27.07.09, il Comune ha inoltrato richiesta di devoluzione del contributo concesso, da redazione Piano Particolareggiato zona A2 a redazione Piano Particolareggiato zona C8 chiarendo che l'Amministrazione ha già approvato gli atti del piano.

Considerato che la finalità della legge regionale de qua è quella di agevolare la formazione di strumenti urbanistici intervenendo in favore dei Comuni e che la devoluzione avviene nell'interesse dello stesso Ente e non comporta maggiorazione dell'impegno di spesa già assunto, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Grottaglie per la validità del contributo di euro 10.000,00 già concesso per la redazione del Piano Particolareggiato zona A2 devolvendolo in favore della redazione del Piano Particolareggiato zona C8.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### **LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente del Servizio che

ne attestano la conformità alle vigenti disposizioni di legge;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

### DELIBERA

DI ASSENTIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, alla devoluzione del contributo di euro 10.000,00, concesso con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.01.07, rettificata con successiva deliberazione di G.R. n. 1867 del 07.10.08, per la redazione del Piano Particolareggiato zona A2, in favore della redazione del Piano Particolareggiato zona C8.

DI STABILIRE che per l'erogazione del suddetto contributo valgono le modalità di cui all'art.4 della l.r. 31/74.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1751

**Nardò (LE)- Galatone (LE), Acquedotto del Sinni III lotto. Art. 81 del DPR n. 616/77 e success. modif. ed artt. 2 - 3 del DPR 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. Progetto per la realizzazione della condotta dal Serbatoio di San Paolo al Serbatoio di Seclì. Intesa Stato-Regione. Ditta: Acquedotto Pugliese Spa.**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio - Prof.ssa Angela Barbanente -sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Con nota prot.n.23367 del 23/10/2006, acquisita al prot. n.9073 del 27/10/2006 del Settore Urbanistico Regionale, la Società Acquedotto Pugliese

SpA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto dell'Acquedotto del Sinni I,II,III, lotto finalizzata all'ottenimento dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica da parte della Giunta Regionale.

Il progetto in parola prevede la realizzazione di tre lotti funzionali dell'Acquedotto del Sinni, con la finalità di ottimizzazione dell'alimentazione idrica salentina e di adeguamento della capacità di trasporto idrico agli effettivi fabbisogni potabili.

Le opere previste in progetto, che prevedono la realizzazione di condotte idriche DN1200 e DN1400 e relative opere complementari, interessano i territori dei Comuni di Francavilla Fontana, Avetrana, Manduria, Salice Salentino, Nardò, Veglie, Oria, Leverano, Galatone, Erchie.

In particolare i tre lotti funzionali prevedono:

- I lotto: -"Raddoppio del Sifone Leccese Ramo Unico": Costruzione di una condotta in acciaio del DN 1200, di lunghezza pari a circa 23,7 Km. che si sviluppava dal Torrino di Monte Ciminiello (Francavilla Fontana -BR) sino al serbatoio di S. Paolo (Salice Salentino - LE);
- II Lotto: "Realizzazione del nuovo serbatoio di S. Paolo", con una capacità di circa 50.000 mc.
- III Lotto: "Raddoppio del Sifone Leccese Ramo Jonico": realizzazione di una condotta in acciaio del DN 1400 di lunghezza pari a 36,5 Km che si sviluppa dal Serbatoio di S.Paolo al Serbatoio di Seclì (Galatone - LE);

In merito alle opere in argomento in sede di Conferenza di Servizi, tenutasi presso gli Uffici dell'Assessorato Regionale ai LLPP, Difesa del Suolo, Risorse naturali -Settore Lavori Pubblici in data 8/6/2004 e proseguita presso gli stessi uffici in data 15/11/2004, furono acquisiti i seguenti pareri: - parere favorevole del Settore Urbanistico Regionale per quanto attiene agli aspetti urbanistici giusta nota n.6070/2 del 14/7/2006; -parere favorevole delle Amministrazioni territorialmente interessate.

Si rappresenta inoltre che per l'intervento in argomento fu presentata, al competente Assessorato Regionale all'Ambiente, apposita "Valutazione d'Impatto Ambientale" nonché "Valutazione di incidenza ambientale" in quanto parte delle opere di cui trattasi ricadono in area SIC. Con determina-

zione n.140 del 15/3/2006 il Dirigente del Settore Ecologia ha determinato, a seguito dell'istruttoria relativa a tutto il tracciato in argomento, di non assoggettare l'intervento a VIA e di rilasciare parere favorevole con prescrizioni relativamente alla procedura di incidenza ambientale.

In ordine al progetto di cui trattasi, atteso che il tracciato in progetto interferiva direttamente con alcune componenti paesaggistiche di pregio (ATD), con provvedimento di G.R. n° 1 del 16/1/2007, avente per oggetto "Progetto definitivo Acquedotto del Sinni I,II,III lotto. Rilascio Attestazione Compatibilità Paesaggistica art.5.04 anche in deroga ex art 5.07 alle NTA del PUTT/P.", la Giunta Regionale rilasciava all'Acquedotto Pugliese SpA, l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, fermo restando l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Premesso quanto sopra l'Acquedotto Pugliese SpA, con nota n° 0102101 del 30/7/2009 acquisita al prot. N°10712 del 5/10/2009 del Servizio Urbanistica Regionale, ha trasmesso la documentazione scrittografica relativa alla realizzazione di una variante al tracciato originario già assentito attinente al III° lotto dell'acquedotto del Sinni denominata "**Acquedotto del Sinni III lotto-Realizzazione della condotta dal Serbatoio di San Paolo al Serbatoio di Seclì-Rilascio autorizzazione della variante ai sensi art.169 del Dlgs 163/06 e s.m. ed int.**" al fine di acquisire il parere regionale sia in ordine agli aspetti di natura urbanistica che a quelli di natura paesaggistica.

In particolare, così come si evince dall'istanza e dalla documentazione scritto-grafica presentata, il progetto di variante si è reso necessario in quanto, nel corso dello svolgimento delle attività propedeutiche alla fase di appalto (art.71 co.1 del DPR n.554/99), il Direttore dei Lavori ha constatato la presenza di numerose interferenze(manufatti di nuova costruzione e taluni ancora in fase di realizzazione) che interessano le aree oggetto di intervento ovvero il tracciato originario della condotta in progetto. Conseguentemente, l'Acquedotto Pugliese SpA ha provveduto ad aggiornare il progetto originario, modificando parzialmente il trac-

ciato in alcuni tratti ricadenti nel territorio di Nardò e Galatone.

Per quanto attiene al progetto di variante di cui trattasi la documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- Tav. 1 copia della relazione descrittiva;
- Tav. 2 copia dell'all. B.4.2.;
- planimetria di progetto con indicazione delle varianti

Con nota prot. AOO\_079 n.0005799 del 22/3/2010 il Servizio Urbanistica richiedeva, in ordine al progetto di variante presentato dall'Acquedotto Pugliese SpA, una documentazione scritto-grafica integrativa al fine dell'espletamento dell'istruttoria relativa alle opere in argomento.

Con nota prot. AQP n. 0041555 del 1/04/2010 l'AQP SpA trasmetteva al Servizio Urbanistica la documentazione integrativa richiesta ovvero una copia dei tracciati in variante riportati sulla cartografia tematica del PUTT/P.

Tanto premesso, sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, la Giunta Regionale con delibera n. 1469 del 22.06.2010 ha rilasciato all'Acquedotto Pugliese Spa, relativamente al progetto "**Acquedotto del Sinni III lotto-Realizzazione della condotta dal Serbatoio di San Paolo al Serbatoio di Seclì-Rilascio autorizzazione della variante ai sensi art.169 del Dlgs 163/06 e s.m. ed int**" il parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/P nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio nei termini e con le prescrizioni riportate al punto "conclusioni e prescrizioni" della narrativa della predetta delibera di G.R. n. 1469/2010.

Con riferimento agli aspetti di natura urbanistica connessi ai tracciati ed alle opere interessanti i territori dei comuni direttamente interessati dalle opere relative al progetto originario e definitivo, ovvero relativo all'Acquedotto del Sinni I,II,III lotto, attese le valutazioni comunali già espresse in sede di Conferenza di Servizi circa la non interferenza delle opere di cui trattasi con la pianificazione urbanistica, si conferma il parere favorevole già espresso giusta nota del Settore Urbanistica di cui al prot. n. 6070/2 del 14/7/2006 che qui si intende in toto

riconfermato il tutto con le modifiche proposte in sede di C. di S. di cui alle sedute del 8/6/2004 e del 15/11/2004.

Sempre per quanto attiene agli aspetti di natura urbanistica, connessi invece ai tracciati in variante al progetto originario già assentito e che interessano nello specifico i comuni di Nardò e Galatone, attesa la non interferenza dei predetti tracciati in variante con la pianificazione urbanistica dei comuni sopra citati, si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico.

Si evidenzia, sempre per quanto attiene agli aspetti di natura urbanistica, che la formazione delle varianti urbanistiche connesse ai progetti in questione, ovvero al progetto originario ed al progetto di variante relativo al III lotto, risulta comunque di esclusiva competenza comunale ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione in materia (LR n. 13/2001).

Si rileva, infine, che il presente provvedimento esplica effetti ai fini dell'accertamento di conformità ovvero dell'intesa Stato - Regione di cui all'art.81 del DPR 616/1977 ed artt.2 e.3 DPR 383/1994 in ordine alla variante urbanistica che le opere in progetto comportano sia con riferimento al progetto originario, già assentito e relativo all'Acquedotto del Sinni I,II,III (giusta nota del Settore Urbanistica di cui al prot.6070/2 del 14/7/2006 che qui si intende in toto riconfermata), sia con riferimento allo specifico progetto di variante originario relativo al III lotto interessante, in particolare, i comuni di Nardò e Galatone; conseguentemente si propone alla Giunta Regionale di attestare quale intesa Stato - Regione la conformità del progetto di variante per la realizzazione della condotta dal Serbatoio di San Paolo al Serbatoio di Seclì alla strumentazione urbanistica dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/'97.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### **LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- 1. DI ATTESTARE**, per le motivazioni riportate in relazione, quale intesa Stato - Regione, la conformità del progetto di variante per la realizzazione della condotta dal Serbatoio di San Paolo al Serbatoio di Seclì alla strumentazione urbanistica dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994.
- 2. DI PROVVEDERE**, alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1753

**Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012. Coordinamento del Piano. Organizzazione.**

Assente l'Assessore alle Politiche della salute

relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal funzionario istruttore e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce l'Ass. Godelli:

il Piano della Salute Regionale 2008-2010, approvato con L.R. n.23 del 19 settembre 2008, prevede che, per realizzare l'obiettivo della tutela e della promozione della salute, le attività di prevenzione e promozione dovranno essere potenziate e riorganizzate secondo modelli che consentano di identificare gli obiettivi di salute prioritari e di sviluppare interventi mirati.

A ciò si aggiunga che il PSR 2008-2010, prevede che gli assi portanti del sistema della prevenzione sono rappresentati dalla corretta impostazione delle priorità, dall'integrazione delle strutture e dei servizi, dalla intersectorialità attraverso il coinvolgimento di attori anche al di fuori dello specifico "sanitario" per il potenziamento di attività di educazione alla salute e il raggiungimento della piena consapevolezza da parte dei cittadini nell'adesione alle campagne di prevenzione primaria e secondaria.

La Regione Puglia, con D.G.R. n.824 del 28/06/2005 e n. 157 del 26.02.2006, ha elaborato il Piano della Prevenzione 2005-2007, recependo l'Intesa Stato Regioni e province autonome del 23 marzo 2005. Il Piano è costituito da tre sezioni, alcune delle quali articolate in sottoprogetti, che saranno illustrate successivamente nel dettaglio:

1. Prima sezione:
  - Prevenzione del Rischio Cardiovascolare;
  - Prevenzione delle complicanze del diabete;
2. Seconda Sezione:
  - Screening del cancro della cervice uterina;
  - Screening del cancro della mammella;
  - Screening del cancro colonrettale;
3. Terza sezione:
  - Vaccinazioni;
  - Incidenti.

Il Nuovo Piano della Prevenzione 2010-2012, approvato in Commissione Salute in data 10 novembre 2009, presentato in Commissione Tecnica della Conferenza Stato-Regioni in data 27 gen-

naio 2010, è stato sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni in data 29 aprile 2010.

Per la realizzazione del Piano nazionale della prevenzione, le Regioni dovranno:

1. dare continuità alle attività del PNP 2005-2007 e successive proroghe;
2. sviluppare ciascuna delle macro aree individuate dal Piano Nazionale della prevenzione 2010-2012 ed all'interno di esse di un congruo numero di linee di intervento con il coinvolgimento di una quota significativa del target potenziale;
3. mettere a regime le attività di sorveglianza previste dal Piano nazionale 2010-2012 in quanto strumento essenziale di conoscenza ad uso del monitoraggio, della valutazione della riprogrammazione del Piano.

Prevede, altresì, che le attività di prevenzione realizzate dal servizio sanitario regionale dovranno essere tra loro maggiormente coordinate e ulteriormente potenziate e che tutte le attività di prevenzione, realizzate in modo diretto oppure anche solo promosse, dovranno essere tra loro coordinate e ricondotte ad unità organizzativa e uniformità metodologica.

Gli interventi descritti nel nuovo PNP riguardano programmi già sviluppati nel precedente PRP oppure azioni programmatiche innovative.

La numerosità delle proposte programmatiche all'interno di 4 macroaree, necessita di impostare un processo decisionale che, invece di lasciarsi influenzare da esigenze a breve termine, punti più decisamente, nella formulazione delle politiche e nell'attuazione dei programmi, su considerazioni a lungo termine fondate sulle prove di efficacia. I criteri da adottare nell'individuazione delle linee di prevenzione dovrebbero basarsi su un processo decisionale che assicuri quanto meno i seguenti passaggi:

- analisi del contesto epidemiologico;
- coordinamento tra i vari strumenti di programmazione e coerenza interna;
- valutazione dello stato di salute della popolazione;
- motivazione della scelta degli interventi oggetto di valutazione;
- analisi delle priorità;

- definizione di criteri di valutazione dell'efficacia degli interventi e di standard di riferimento normalizzati ed omogenei;
- individuazione delle prove di efficacia per ciascun intervento.

L'esigenza di dimostrazione dell'efficacia degli interventi sanitari si sta diffondendo a tutti i livelli del sistema sanitario. Anche nel campo delle misure di prevenzione la valutazione dell'efficacia dell'intervento, basata su prove empiriche, è ritenuta un requisito indispensabile (*Evidence Based Public Health*).

Dal punto di vista dell'organizzazione della prevenzione, il Piano deve tenere in considerazione delle relazioni di una nuova architettura coordinata a livello centrale, articolata in modo da consentire un proficuo dialogo con il territorio e con gli operatori sanitari impegnati nella realizzazione delle azioni di prevenzione.

Tale architettura deve tenere in considerazione le interazioni previste con il Ministero della Salute, con il CCM e con il CNESPS, incaricato dal Ministero di supportare le Regioni nel processo di progettazione delle linee di intervento.

E' stato all'uopo costituito un Gruppo Tecnico nazionale (GT) del Piano della Prevenzione composto da 2 rappresentanti del CNESPS, 3 del Ministero della Salute, 6 delle regioni, tra cui la regione Puglia.

Fra i compiti assegnati al GT:

1. preparazione del percorso formativo/autoformativo misto;
2. identificazione e condivisione di risorse necessarie alla comunità per svolgere il proprio lavoro di elaborazione dei piani regionali;
3. identificazione e condivisione delle modalità di funzionamento della piattaforma web per la comunità di pratica, e il management della piattaforma;
4. proposta di strumenti utili per l'elaborazione dei piani, dallo schema di progetto alla applicazione dei criteri di valutazione ex-ante proposti dalle regioni e dal Ministero della Salute;
5. diffusione e messa a disposizione della comunità delle azioni centrali di supporto ai piani regionali;

6. raccolta ed elaborazione delle proposte per il monitoraggio e la valutazione di processo e di outcome dei piani regionali di prevenzione
7. messa punto di un cronogramma condiviso e di uno scadenziario per la realizzazione delle attività previste.

Per evitare gli errori verificatisi nel vecchio PNP, per il nuovo PNP 2010-2012 il Ministero della Salute ha richiesto uniformità ed omogeneità nelle tecniche di progettazione, affidando al CNESPS un percorso di formazione specifico per l'utilizzo delle tecniche del Project Cycle Management (PCM).

Nel contempo, per favorire la diffusione delle buone pratiche e facilitare la comunicazione a diversi livelli è stata voluta dal Ministero la creazione di una piattaforma Moodle per ospitare la Comunità di Pratica dei PRP.

Hanno partecipato, per la nostra regione, al "Percorso di condivisione di metodi e standards per la elaborazione e programmazione dei Piani regionali di Prevenzione" i dottori Michele Labianca, Domenico Martinelli, Silvio Tafuri, Pasqua Benedetti, Nadia Valentini, Raffaello Bellino che vanno ad aggiungersi ai dottori Pasquale Pedote, Maria Teresa Balducci, Nunzia Angelini, Antonella Minuzzi, Concetta Ladalardo, Giovanni Caputi già formati alle tecniche del PCM, già facenti parte del progetto interfaccia 2005-2006, che hanno acquisito esperienza e professionalità nell'attuazione del vecchio PRP 2005-2007.

Il gruppo di progettazione affiancherà e supporterà gli esperti tecnici delle linee progettuali, e i referenti di ASL, nella strutturazione e definizione dei diversi progetti di prevenzione che andranno a costituire il Piano Regionale di Prevenzione.

L'Intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 prevede, altresì, l'obbligo di individuazione del coordinatore operativo del Piano regionale di prevenzione che, come specificato nella nota prot. n DGPREV 21961-P-12.05.2010, deve:

1. rappresentare la Regione in tutte le occasioni di confronto che l'attuazione del PNP implica e comporta;
2. rendere note le linee di intervento, per ciascuna delle 4 aree tematiche del Piano, sulle quali la Regione intende programmare;
3. favorire la partecipazione dei tecnici regionali alla formazione prevista dal progetto di supporto gestito dall'ISS-CNESPS.

Si ritiene utile, data la complessità del PNP, organizzare il supporto regionale alla progettazione e attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 secondo il seguente organigramma organizzativo-gestionale, prevedendo una stretta relazione tra la struttura del sistema deputata alla programmazione degli interventi e la struttura dedicata alla elaborazione dei progetti ai fini di un'efficace azione di supporto alla Direzione strategica regionale.

Il coordinamento Operativo del PRP 2010-2012 avrà le seguenti funzioni:

- azioni di coordinamento fra governo centrale regionale e le ASL,
- sostegno ai progetti e sviluppo delle iniziative della programmazione centrale,
- utilizzo delle risorse secondo criteri di efficienza ed efficacia,
- emanazione di indirizzi e linee guida programmatiche,
- miglioramento delle azioni di comunicazione con la popolazione.

Tale modello deve interagire attraverso uno scambio biunivoco di dati e procedure, così come previsto nel Piano della Salute Regionale, con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, con l'Agenzia Regionale Sanitaria e con le altre strutture regionali impegnate sul tema della prevenzione per costruire la sintesi delle conoscenze e delle criticità a livello regionale, fornendo le necessarie informazioni alle strutture preposte per la valutazione del sistema e la pianificazione degli interventi.

L'OER, l'Ares e il Servizio PATP comporranno la Cabina di regia per l'attuazione del PRP che assicurerà:

- supporto al Coordinamento Operativo del PRP;
- monitoraggio dell'omogenea attuazione del PRP sul territorio regionale;
- supporto alla emanazione di indirizzi e linee guida programmatiche;
- interfaccia istituzionale con i referenti di linea progettuale;
- potenziamento delle attività di osservazione epidemiologica e di promozione della salute;
- analisi dei problemi e riconduzione degli stessi a gerarchie di valori e priorità.

## COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente di Servizio  
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

1. di nominare quale Coordinatore Operativo il dott. Fulvio Longo, Dirigente *pro tempore* del Servizio PATP, e di designare quale sostituto la dott.ssa Elisabetta Viesti, Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio 1 del Servizio PATP;
2. di approvare la strutturazione del Coordinamento operativo così come individuato in narrativa, con le seguenti competenze:
  - azioni di coordinamento fra governo centrale regionale e le ASL,
  - sostegno ai progetti e sviluppo delle iniziative della programmazione centrale,
  - utilizzo delle risorse secondo criteri di efficienza ed efficacia,
  - emanazione di indirizzi e linee guida programmatiche;
  - miglioramento delle azioni di comunicazione con la popolazione;
3. di individuare la Cabina di regia regionale per il

Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 composta da due rappresentanti dell'Ares Puglia, due dell'OER Puglia e due rappresentanti del Servizio PATP, escluso il Coordinatore Operativo;

4. di stabilire che la Cabina di regia assicurerà
  - supporto al Coordinatore Operativo del PRP;
  - monitoraggio dell'omogenea attuazione del PRP sul territorio regionale;
  - supporto alla emanazione di indirizzi e linee guida programmatiche;
  - interfaccia istituzionale con i referenti di linea progettuale;
  - potenziamento delle attività di osservazione epidemiologica e di promozione della salute;
  - analisi dei problemi e riconduzione degli stessi a gerarchie di valori e priorità;
5. di definire la composizione del gruppo di progettazione nel modo seguente:
  - Michele Labianca;
  - Domenico Martinelli;
  - Silvio Tafuri;
  - Pasquale Pedote;
  - Raffaello Maria Bellino;
  - Maria Teresa Balducci;
  - Nunzia Angelini;
  - Antonella Mincuzzi;
  - Pasqua Benedetti;
  - Concetta Ladalardo;
  - Nadia Valentini;
6. di stabilire che la partecipazione al gruppo di progettazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di stabilire che il gruppo di progettazione interagirà con i referenti di ASL del PRP e con gli esperti tecnici delle linee progettuali per la strutturazione e definizione dei diversi progetti di prevenzione che andranno a costituire il Piano Regionale di Prevenzione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
9. di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1758

**Comune di NARDO' (LE). Piano di Lottizzazione Comparto 61. D.C.C. n. 51 del 26.05.2009. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: C.Z.C. srl Costruzioni.**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

#### ***Iter procedurale***

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di **NARDO' (LE)** è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio ha proceduto all'istruttoria

tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto; -per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

Con nota comunale n. 33731 del 28.08.09 acquisita al prot. regionale n. 11034 del 09.10.09, il Comune di Nardò (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al PdL del Comparto 61 adottato con D.C.C. n. 51 del 26.05.2009.

Con protocollo n. 1523 del 09.10.2009 la documentazione trasmessa veniva acquisita dalla Segreteria del C.U.R. ricadendo l'intervento in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/1939 e ss.mm.ii., e come tale da sottoporre all'esame del Comitato Urbanistico Regionale.

Con nota prot. 11516 del 19.10.2009 il Servizio Urbanistica della Regione richiedeva integrazioni alla documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Nardò inviava la documentazione integrativa richiesta in data 19.02.2010 con nota prot. n. 6826.

Entrando nello specifico si precisa che la documentazione scritto-grafica in atti (in duplice copia) è costituita da:

- D.C.C. n. 51 del 26.05.2009
- Parere dell'Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali LE.BR.TA rilasciato ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01
- Tav. 1 Inquadramento urbanistico
- Tav. 2 Rappresentazione del PLC su catastale. Zonizzazione
- Tav. 3 Lottizzazione. Planovolumetria
- Tav. 4 Tipologie edilizie, sezioni-profilo
- Tav. 5/a Viabilità di progetto e parcheggi. Sezioni stradali tipo
- Tav. 5/b Profili stradali
- Tav. 6 Progetti schematici dei servizi tecnologici
- Tav. 7 Piano quotato di fatto e di progetto
- Tav. 8 Planimetria. Standard urbanistici
- Tav. R/1 Relazione tecnico illustrativa
- Tav. R/2 Relazione economico-finanziaria. Tabelle di ripartizione oneri e utili
- Tav. R/3 Elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel piano
- Tav. R/4 Norme tecniche
- Tav. R/5 Relazione compatibilità PUTT/P
- Tav. R/6 Rilievo fotografico con indicazione dei punti di presa
- Tav. R/7 Schema di convenzione

#### **Descrizione intervento proposto**

**INTERVENTO: Comune di NARDO' (LE). Piano di Lottizzazione Comparto 61 del P.R.G. D.C.C. n. 51 del 26.05.2009.**

**Soggetto proponente: C.Z.C. srl Costruzioni.**

L'area oggetto d'intervento, localizzata a monte dell'abitato di Santa Maria al Bagno, in località Mondonuovo, ha una superficie territoriale di 33.970 mq, destinata, dal vigente P.R.G., alla realizzazione di civili abitazioni ad uso privato, ad attrezzature per la residenza, a verde attrezzato e a verde sportivo di uso pubblico.

Tale superficie risulta così determinata:

- Superficie fondiaria: zona C6 - turistico-residenziale mq 11.910
- Superficie zona F12 - attrezzature civili interesse comune mq 2800
- Superficie zona F15/34 - verde sportivo, parco attrezzato mq 10.570
- Superficie zona F14 - verde attrezzato mq 3400
- Superficie per strade e parcheggi mq 5290

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico -edilizi più significativi:

- IFF 0,9 mc/mq
- Rapporto di copertura 0,25 mq/mq
- Altezza massima 7,50 ml
- Numero piani f.t. 1+p.t.
- Distanza minima dai confini 5 metri
- Arretramento dal filo stradale minimo 6 metri

Le aree d'intervento sono individuate in catasto al foglio n. 128 particelle nn. 888, 941, 119, 956, 120, 467, 665.

#### **Rapporti con il P.U.T.T./P.**

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Per quanto rilevabile d'ufficio, le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in parte in un Ambito Territoriale Esteso "C" e in parte in un Ambito Territoriale Esteso classificato "D" e quindi si riscontra, innanzitutto, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Nardò (LE) con la richiesta del parere paesaggistico in oggetto inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "**assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico**", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico

e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

- Per il sistema **“copertura botanico-vegetazionale e culturale”**, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
- Per il sistema **“stratificazione storica dell'organizzazione insediativa”**, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto che, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore relativo “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti

rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “D” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema **assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico** le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative e i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3”;
- con riferimento al sistema **copertura botanico-vegetazionale e culturale** le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- per quanto attiene al sistema **“stratificazione storica dell'organizzazione insediativa”** va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto

in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) dal punto di vista paesaggistico si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. Tuttavia, occorre precisare, che la zona ad ovest dell’area d’intervento, in piccola parte, risulta interessata dall’area annessa dell’A.T.D. “ciglio di scarpata” sottoposta alle disposizioni dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale: l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale ricade su aree interessate dal vincolo ex L. 1497/1939 ma non da altri specifici ordinamenti vincolistici previgenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P. (decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall’Art. 142 del DLgs 42/2004).

### ***Valutazione della compatibilità paesaggistica***

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi risulta posizionato a nord-est del centro abitato di Santa Maria al Bagno, a ridosso dello stesso, in un contesto rurale residuale caratterizzato da edificazione e urbanizzazioni, non connotato, sostanzialmente, da un elevato grado di naturalità, attesa l’esistenza di alcuni tracciati viari nonché del centro abitato e delle edificazioni medesime.

Con riferimento in particolare all’area oggetto d’intervento questa risulta solo marginalmente interessata dalla presenza di un ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all’art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P., con specifico riferimento all’ultima propaggine dell’area annessa dell’A.T.D. “ciglio di scarpata” (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela). Tuttavia non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l’intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P., ricadendo le opere in aree di fatto escluse dalla medesima area annessa nella quale vanno a collocarsi, invece, parte della viabilità, marciapiedi e spazi pertinenziali non soggetti ad edificazione.

Pertanto l’intervento proposto non configura alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l’area interessata direttamente dalle opere in progetto (con riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare sostanzialmente priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso uti-

lizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti negli ambiti territoriali estesi di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento proposto, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisca sia con gli indirizzi di tutela previsti per gli ambiti estesi interessati nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturali (titolo III) gli ambiti "C" e "D" in cui le opere ricadono.

La prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché interferisce solo marginalmente, dal punto di vista localizzativo, con una componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie degli ambiti estesi interessati.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta sostanzialmente idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi mediante la futura pianificazione comunale.

### **Conclusioni e prescrizioni**

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in parte in un A.T.E. classificato "C" e in parte in un A.T.E. classificato "D", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di consentire un migliore inserimento del PdL nel contesto paesaggistico esistente e di migliorarne le condizioni di sostenibilità, e, a parziale modifica di quanto prescritto dal CUR con parere n. 8/2010, si indicano le seguenti prescrizioni:

- al fine di evitare qualsiasi impatto di tipo indiretto sulle acque di falda, l'attuazione dell'intervento sia subordinata alla realizzazione del collegamento con la rete pubblica di smaltimento delle acque reflue;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- la vegetazione di nuovo impianto sia realizzata con essenze arboree e/o arbustive autoctone. Sia privilegiato l'impianto lungo la via di principale accesso dal paese, nonché lungo la viabilità interna al comparto al fine di costituire viali alberati e nei pressi degli edifici, con l'obiettivo di creare ombreggiamento e migliorare il microclima locale;
- le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
- nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas terra inglobati; rispettino il benessere e la salute degli abitanti;

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" e in un A.T.E. classificato "D" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dello stesso alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione definitiva del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e, pertanto, il Comune di Nardò dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Nardò del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.**

**Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..**

*"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di*

*spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"*

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento, dal Responsabile della P.O. di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

**DI RILASCIARE** alla C.Z.C. srl Costruzioni, relativamente al Piano di Lottizzazione del Comparto 61 dello strumento urbanistico generale di Nardò, adottato con D.C.C. n. 51 del 26.05.2009, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1759

**Comune di Ginosa (TA). Piano particolareggiato comparto n. 24 del P.R.G. Delibera di C.C. n. 40 del 30.06.2004. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE**

“Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

*(Iter procedurale)*

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Ginosa (TA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria

tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Comune di Ginosa (TA)**

**Piano Particolareggiato del comparto n. 24 del vigente P.R.G. Soggetto proponente: Comune di Ginosa (TA)**

Con nota prot. n° 37585 del 22/11/2004, acquisita al prot. N° 13019 del 17/12/2004 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di GINOSA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Particolareggiato del comparto n. 24 del vigente P.R.G.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione generale;
- 2 Inquadramento e delimitazione del comparto nel P.R.G.;
- 3 Delimitazione del comparto su planimetria catastale;
- 4 Delimitazione del comparto su rilievo AFG;
- 5 Zonizzazione del Piano Particolareggiato su rilievo AFG;
- 6 Zonizzazione del Piano Particolareggiato su Catastale;
- 7 Esempificazione di aggregabilità dei lotti;
- 8 Ipotesi insediamenti fabbricati e quotatura lotti;

- 9 Progettazione delle aree standard e della viabilità;
- 10 Esempi di tipologie edilizie;
- 11 Piano quotato;
- 12 Relazione finanziaria;
- 13 Tipologie di parcheggio, viabilità stradale e marciapiedi;
- 14 Rete fogna nera;
- 15 Rete acquedotto;
- 16 Rete distribuzione elettrica;
- 17 Rete di pubblica illuminazione;
- 18 Rete distribuzione gas metano;
- 19 Rete telefonica;
- 20 Particolari costruttivi delle urbanizzazioni:
  - fogna nera;
  - rete idrica;
  - pubblica illuminazione;
- 21 Norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
- 22 Piano perequativo;
- 23 Elenco dei proprietari dei terreni;
- 24 Elenco delle particelle con superfici e volumi spettanti;
- 25 Elenco dei proprietari con superfici e volumi spettanti;
- 26 Elenco dei lotti e fabbricati;
- 27 Elenco delle particelle con calcoli perequativi;
- 28 Elenco fabbricati con ipotesi di attribuzione volumi e superfici;
- 29 Piano particellare di esproprio;
- 30 Programmi e fasi di attuazione;
- 31 Schema di convenzione;
- 32 Relazione geologica;
- Copia Delibera C.C. n° 40 del 30/06/2004 di adozione del Piano in oggetto.

Con nota prot. 7961/06 del 20/10/2005 il Settore Urbanistico Regionale ha chiesto al Sindaco del Comune di Ginosa documentazione integrativa in ordine al rilascio del parere di cui all'oggetto.

L'Amministrazione comunale di Ginosa, con nota prot. n° 33127 del 05/04/2006 acquisita al prot. N° 4417 del 16/05/2006 del Settore Urbanistico Regionale, ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

- Parere del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Stralcio N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Relazione tecnica esplicativa - Studio di impatto paesaggistico;
- Corografia con estremi di identificazione del comparto;
- Tavola con indicazione del vincolo Z.P.S. - S.I.C.;
- Documentazione fotografica;

Con nota prot. 6920/06 del 03/08/2006 il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto al Sindaco del Comune di Ginosa documentazione integrativa in ordine al rilascio del parere di cui all'oggetto.

L'Amministrazione comunale di Ginosa, con nota prot. n° 34425 del 13/10/2006 acquisita al prot. N° 9975 del 27/11/2006 del Settore Urbanistico Regionale, ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

- Stralcio delle tavole tematiche del P.U.T.T./P. relative agli Ambiti Territoriali Distinti per la zona d'intervento.

*(Descrizione intervento proposto)*

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che il Piano Particolareggiato di cui trattasi prevede la sistemazione urbanistica di un'area tipizzata "D5" per "attività commerciale e di deposito in genere" dal vigente strumento urbanistico generale.

In particolare l'intervento in progetto prevede la realizzazione di insediamenti commercialidirezionali e di deposito nonché residenze per il custode unitamente alle relative opere di urbanizzazione.

La soluzione progettuale presentata, che interessa aree individuate in catasto come riportate negli elaborati scritto-grafici del P. di L. in argomento (foglio di mappa nr. 39, particelle nn.ri 97, 96, 104, 247, 94, 93, 92, 95, 91, 90, 319, 266, 267, 268, 269), si articola secondo i seguenti principali indici e parametri urbanistico-edilizi:

- Totale superficie comparto	mq. 47.644
- Superficie complessiva dei lotti	mq. 35.973
- I.f.t.	mc/mq 1,50
- Volumetria di comparto	mc. 71.466
- R.c.	50%
- Area a standard	mq. 4.764
• Parcheggio	mq. 2.576
• Verde pubblico	mq. 2.188
- Superficie strade	mq 6.907
- I.f.f.	mc/mq 1,99

*(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)*

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

La classificazione «D» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività».

Stante la classificazione «D» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di GINOSA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...».
  - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e culturale» le direttive di tutela

prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico -vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico -vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico -vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:* L'area d'intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. In particolare l'area d'intervento è contigua ad una emergenza morfologica ed idrogeologica, ("Lama Torrente Lagnone") evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale,

che rappresenta un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.), come identificato e definito dall'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.08.3 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. In particolare, una parte del P.P. di cui trattasi, ricade all'interno dell'area annessa al predetto corso d'acqua ovvero entro la fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato.

- *Sistema copertura botanico -vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:* L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale. Per quanto attiene all'aspetto faunistico, parte dell'area d'intervento risulta classificata come "C3 -zona a gestione sociale Mastroluca" non soggetta comunque a prescrizioni di base di cui all'art. 3.13.4 delle NTA del PUTT/P.
- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:* L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico -culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione anche di epoca recente. Con riferimento, in particolare all'area oggetto d'intervento questa risulta marginalmente interes-

sata dalla presenza dell'area annessa dell'ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico identificato e definito dall'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativo alle "emergenze geo-morfologiche", e dall'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo ai "corsi d'acqua".

Più precisamente il lembo orientale dell'area oggetto d'intervento interessa, sia pur marginalmente, l'area annessa dell'emergenza paesaggistica individuata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P. relative all'idrologia superficiale al n. 759, "Lama Torrente Lagnone".

Pertanto, al fine di non modificare in maniera significativa l'assetto geomorfologico dei luoghi, si ritiene necessario prescrivere che tutte le volumetrie di progetto siano posizionate esternamente all'area annessa alla predetta lama, ovvero al di fuori della fascia di 150 m. dal ciglio più elevato della stessa, anche al fine di non derogare ai regimi di tutela di cui al punto 3.08.3 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e alle prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Si rappresenta, a tal proposito, che in base alle NTA del PUTT/P all'interno dell'area annessa al corso d'acqua "Lama Torrente Lagnone" sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non costituisce alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, così come riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, per quanto attiene alla sua localizzazione non interferisce col regime di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli stessi obiettivi generali di tutela insiti negli indi-

rizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, riconfigurata con il recepimento delle predette prescrizioni, si rappresenta che questa, per la sua articolazione plano-volumetrica nonché per le caratteristiche tipologiche degli interventi previsti, andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico ancora compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento.

*(Conclusioni e prescrizioni)*

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni, fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine comunque di tutelare il contesto paesaggistico di riferimento si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

Con riferimento alle componenti del sistema geo-morfo-idrogeologico si prescrive:

Tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della "Lama Torrente Lagnone" ovvero al di fuori dell'area annessa della predetta lama. Nell'area annessa potranno essere consentiti solo ed esclusivamente gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale etc.) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sull'emergenza geomorfologica "Lama Torrente Lagnone" che non dovrà comunque essere interessata direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa ed irreversibile, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare, nel contempo, l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento atteso che le aree risultano parzialmente interessate da un reticolo fluviale. Per le sistemazioni esterne delle aree dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in maniera tale da non arrecare danno alla consistenza del suolo. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste in progetto dovranno essere opportunamente tutelati, soprattutto nelle sistemazioni esterne delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante anche al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; siano limitati al minimo indispensabile le superfici totalmente impermeabilizzate prevedendo per i piazzali e per le sistemazioni esterne dei lotti una pavimentazione con materiali drenanti; i tracciati viari carrabili e/o pedonali dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando significativi movimenti di terra (sterri e/o riporti); gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco e per la eventuale parte eccedente siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Con riferimento alle componenti del sistema botanico-vegetazionale si prescrive:

- Le alberature di pregio della flora locale, eventualmente presenti sull'area oggetto d'intervento, siano preservate o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. In particolare all'interno dell'area annessa alla "Lama Torrente Lagnone" oltre che tutelare la vegetazione di pregio eventualmente esistente dovranno essere messe a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della vegetazione naturale potenziale dell'ambito oggetto

- d'intervento (macchia mediterranea) con funzione di zona tampone (buffer zone) al fine di preservare la continuità ecologica attualmente garantita dell'attigua lama che ancora mostra, soprattutto sul versante settentrionale, elementi di naturalità meritevoli di specifica tutela. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi. Le predette alberature dovranno avere, in sintesi, funzione anche di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto.
- In sede di progettazione esecutiva degli interventi previsti dal piano di cui trattasi siano salvaguardati i cosiddetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.
  - Al fine del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva dell'intervento in progetto, siano poste in essere, sulla base delle linee guida APPEA relative alle "aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate", azioni volte a migliorare l'inserimento paesaggistico-ambientale dell'insediamento in progetto quali:
    - azioni di raccolta e gestione dei rifiuti speciali;
    - azioni di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili;
    - azioni di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali;

- azioni finalizzate alla creazione di una percezione complessiva di qualità dell'insediamento mediante: la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree; il miglioramento della qualità architettonica dei singoli manufatti previsti in progetto; l'utilizzo di recinzioni non opache al fine di non produrre un effetto barriera e di impedimento alla continuità visiva; l'uso di coloriture tenui al fine di non aggravare l'impatto complessivo dell'insediamento produttivo, l'utilizzo di vegetazione autoctona per le sistemazione delle aree verdi con funzione di filtro visivo; nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della relazione istruttoria del Servizio Assetto del Territorio qui in toto condivisa, si propone alla Giunta di rilasciare, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, il parere paesaggistico nei termini innanzi richiamati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”**

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE al Comune di GINOSA, relativamente al Piano Particolareggiato del Comparto n. 24 del vigente P.R.G., il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, al punto conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1760

**Comune di Ginosa (TA). Piano particolareggiato comparto n. 23 del P.R.G. Delibera di C.C. n. 40 del 30.06.2004. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE**

“Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

*(Iter procedurale)*

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Ginosa (TA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi

che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Comune di Ginosa (TA)  
Piano Particolareggiato del comparto n. 23 del vigente P.R.G. Soggetto proponente: Comune di Ginosa (TA)**

Con nota prot. n° 24002 del 20/07/2004, acquisita al prot. N° 8184 del 29/07/2004 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di GINOSA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Particolareggiato del comparto n. 23 del vigente P.R.G.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- 1-1 Relazione generale;
- 2-1 Inquadramento e delimitazione del comparto nel P.R.G.;
- 2-2 Delimitazione del comparto su planimetria catastale;
- 2-3 Delimitazione del comparto su rilievo AFG;
- 2-4 Comparto su catastale con evidenziate le aree già edificate stralciate;
- 2-5 Zonizzazione di piano particolareggiato;
- 2-6 Zonizzazione di piano particolareggiato su catastale;
- 2-7 Indicazione planivolumetrica degli insediamenti e delle attrezzature;
- 2-8 Progettazione delle aree standard e della viabilità;
- 2-9 Planimetria quotata dei lotti;

- 2-10 Esempi di tipologie residenziali;
- 2-11 Piano quotato;
- 3-1 Relazione finanziaria e progetti preliminari delle urbanizzazioni;
- 3-2 Tipologie di parcheggi, viabilità stradale e marciapiedi;
- 3-3 Rete fogna nera;
- 3-4 Rete fogna bianca;
- 3-5 Rete acquedotto;
- 3-6 Rete distribuzione elettrica;
- 3-7 Rete di pubblica illuminazione;
- 3-8 Rete distribuzione gas metano;
- 3-9 Rete telefonica;
- 3-10 Particolari costruttivi delle urbanizzazioni - fogna nera;
- 3-10 Particolari costruttivi delle urbanizzazioni - rete idrica;
- 3-10 Particolari costruttivi delle urbanizzazioni - pubblica illuminazione;
- 3-10 Particolari costruttivi delle urbanizzazioni - attrezzature verde pubblico;
- 4-1 Norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
- 5-1 Piano perequativo;
- 5-2 Elenco dei proprietari dei terreni;
- 5-3 Elenco delle particelle con superfici e volumi spettanti;
- 5-4 Elenco dei proprietari con superfici e volumi spettanti;
- 5-5 Elenco dei lotti e fabbricati;
- 5-6 Elenco delle particelle con calcoli perequativi;
- 5-7 Elenco fabbricati con ipotesi di attribuzione volumi e superfici;
- 6-1 Piano particellare di esproprio;
- 7-1 Programmi e fasi di attuazione;
- 8-1 Schema di convenzione;
- Relazione geologica;
- Copia Delibera C.C. n°27 del 27/04/2004 di adozione del Piano in oggetto

Con nota prot. 7957/06 del 20/10/2005 il Settore Urbanistico Regionale ha chiesto al Sindaco del Comune di Ginosa documentazione integrativa in ordine al rilascio del parere di cui all'oggetto.

L'Amministrazione comunale di Ginosa, con nota prot. n°33353 del 05/04/2006 acquisita al prot. N° 4426 del 16/05/2006 del Settore Urbanistico

Regionale, ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

- Parere del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Stralcio N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- Relazione tecnica esplicativa - Studio di impatto paesaggistico;
- Corografia con estremi di identificazione del comparto;
- Tavola con indicazione del vincolo Z.P.S. - S.I.C.;
- Documentazione fotografica;
- Stralcio delle tavole tematiche del P.U.T.T./P. relative agli Ambiti Territoriali Distinti per la zona d'intervento.

*(Descrizione intervento proposto)*

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che il Piano Particolareggiato di cui trattasi prevede la sistemazione urbanistica di un'area tipizzata "C2" dal vigente strumento urbanistico generale (PRG).

In particolare l'intervento in progetto prevede la realizzazione di insediamenti commerciali, residenziali, artigianato di servizio unitamente alle relative opere di urbanizzazione.

La soluzione progettuale presentata, che interessa le aree individuate in catasto riportate negli elaborati scritto-grafici del P. di L. in argomento (foglio di mappa nr.39, particelle nn.ri 253, 361, 395, 362 ecc..), si articola secondo i seguenti principali indici e parametri urbanisticoedilizi:

- Totale superficie comparto	mq. 59.685
- Superficie territoriale netta	mq. 35.547
- I.f.t.	mc/mq 0,503 < 0,90
- Volumetria di comparto	mc. 28.392
- Superficie fondiaria netta	mq. 21.695
- Abitanti previsti	n. 284
- Standard di Piano Particolareggiato	mq. 5.124
- Superficie Strade di piano e P.R.G.	mq 9.595
- Standard di P.R.G. al netto della viabilità	mq. 20.080
- Aree già edificate	mq. 3.204
- I.f.f.	mc/mq 1,31 < 1,50

*(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)*

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

La classificazione «D» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività»

Stante la classificazione «D» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di GINOSA con la richiesta di parere paesaggistico di cui trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...».
  - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico -vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo,e/o di ricono-

sciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico -vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico -vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi del predetto sistema caratterizzanti il territorio;
- Sistema copertura botanico -vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si

rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale. Per quanto attiene all'aspetto faunistico, parte dell'area risulta classificata dal PUTT/P come "C3 -zona a gestione sociale Mastroluca".

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico -culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. che risultano oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione di epoca recente.

Con riferimento, in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa", non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere

in progetto (sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturali; pertanto l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento e non già all’interno della specifica area d’intervento.

La prevista trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico, che comunque l’intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l’attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell’ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell’attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

*(Conclusioni e prescrizioni )*

- Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.
- Al fine di mitigare l’impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Con riferimento alle componenti del sistema geo-morfo-idrogeologico si prescrive:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa ed irreversibile, l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare, nel contempo, l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento atteso che le aree risultano parzialmente interessate da un reticolo fluviale. Per le sistemazioni esterne delle aree dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in maniera tale da non arrecare danno alla consistenza del suolo.

In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste in progetto dovranno essere opportunamente tutelati, soprattutto nelle sistemazioni esterne delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante anche al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; siano limitati al minimo indispensabile le superfici totalmente impermeabilizzate prevedendo per i piazzali e per le sistemazioni esterne dei lotti una pavimentazione con materiali drenanti; i tracciati viari carrabili e/o pedonali dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando significativi movimenti di terra (sterri e/o riporti); gli eventuali materiali di risulta, riavanti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco e per la eventuale parte eccedente siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Con riferimento alle componenti del sistema botanico-vegetazionale si prescrive:
  - Le alberature di pregio della flora locale, eventualmente presenti sull’area oggetto d’intervento, siano preservate o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all’interno della stessa area d’intervento, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso della viabilità di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l’impatto, soprattutto

visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi.

- In sede di progettazione esecutiva degli interventi previsti dal piano di cui trattasi siano salvaguardati i cosiddetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.
- Ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree; nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati; rispettino il benessere e la salute degli abitanti.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della relazione istruttoria del Settore Assetto del Territorio, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta di rilasciare, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, il parere paesaggistico nei termini innanzi richiamati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

#### **“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”**

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

#### **LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE al Comune di GINOSA, relativamente al Piano Particolareggiato del Comparto n. 23 del vigente P.R.G., il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle

NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa al punto conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1761

**Comune di MELENDUGNO (LE). Piano Urbanistico Esecutivo Sub Comparto C1.5e. D.C.C. n. 61 del 09.11.2009. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Luigi De Pascalis.**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere

approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

#### ***Iter procedurale***

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di **MELENDUGNO (LE)** è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturali il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse

pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

Con nota comunale n. 2898 del 10.02.10 acquisita al prot. regionale n. 3217 del 19.02.10, il Comune di Melendugno (LE) ha convocato una conferenza di servizi, in data 11.03.2010, ai sensi del comma 5, art. 16 della L.R. n. 20/2001 relativa al progetto in oggetto trasmettendo contestualmente la documentazione scritto-grafica relativa al P.U.E.

del sub comparto denominato C1.5e, adottato con D.C.C. n. 61 del 09.11.2009.

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Melendugno ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica (in unica copia):

- D.C.C. n. 61 del 09.11.2009
- Tav. 1 Relazione tecnica descrittiva
- Tav. 2 Stralcio PRG - Immagine satellitare - Stralcio catastale -Aerofotogrammetrico
- Tav. 3 Studio di coordinamento del comparto C1.5
- Tav. 4 Rilievo celeri metrico del comparto C1.5
- Tav. 5 Rilievo celeri metrico delle particelle del sub-comparto C1.5e
- Tav. 6 Planimetria generale del comparto C1.5
- Tav. 7 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete viaria
- Tav. 8 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di fognatura nera
- Tav. 9 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di fognatura pluviale
- Tav. 10 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete idrica
- Tav. 11 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di distribuzione del gas metano
- Tav. 12 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di distribuzione elettrica
- Tav. 13 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di pubblica illuminazione
- Tav. 14 Planimetria generale comparto C1.5 - Planimetria di progetto sub-comparto C1.5e
- Tav. 15 Planimetria piano interrato
- Tav. 16 Planimetria piano terra
- Tav. 17 Planimetria piano primo
- Tav. 18 Prospetti
- Tav. 19 Tipologia A: piante-prospetti-sezioni
- Tav. 20 Tipologia B-C: piante-prospetti-sezioni
- Tav. 21 Tipologia D: piante-prospetti-sezioni
- Tav. 22 Tipologia E-F-G: piante-prospetti-sezioni
- Tav. 23 Norme tecniche di attuazione
- Tav. 24 Valutazione costo di costruzione delle opere di urbanizzazione
- Tav. 25 Schema di convenzione
- Tav. 26 Scheda urbanistica

- Tav. 27 Planimetria dei punti di fuoco - Documentazione fotografica
- Tav. 28 Verifica di compatibilità rispetto al PUTT/P
- Tav. 29 Relazione geologica

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica della Regione, con nota protocollo regionale n. 4795 del 09.03.2010 (inviata solo via fax), rilevava quanto di seguito testualmente riportato:

(...) Dall'esame degli atti pervenuti, si rileva che le proposte progettuali riguardano Piani Urbanistici Esecutivi disciplinati dalla L.R. n. 20/2001. Tuttavia occorre precisare che il Piano Urbanistico Esecutivo (art. 15 della L.R. n. 20/2001) è lo strumento attuativo, di iniziativa pubblica o privata, mediante il quale viene data attuazione al P.U.G., qualora vigente.

Conseguentemente, per le proposte progettuali in oggetto, si ritiene che non ricorrano presupposti dell'art. 16 della L.R. n. 20/2001, essendo il Comune di Melendugno dotato di P.R.G. ai sensi della L.R. n. 56/80, e che per i progetti in oggetto valgano le procedure della stessa L.R. n. 56/80 nonché, verificandone le condizioni, quelle dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

In considerazione di quanto sopra rilevato, rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si chiedono, a codesta Amministrazione, precisazioni in merito, fermo restando che lo scrivente ufficio non prenderà parte alla conferenza di servizi erroneamente convocata.(...)

Con nota prot. n. 9129 del 28.04.2010, acquisita al protocollo regionale n. 8120 del 29.04.2010, il Comune di Melendugno inviava chiarimenti prendendo atto di quanto prospettato dal Servizio Urbanistica regionale e chiedendo il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto in oggetto. Inoltre, con la medesima nota, l'Amministrazione Comunale, trasmetteva la certificazione di avvenuta pubblicazione della D.C.C. n. 61 del 09.11.2009 con avvenuta pubblicazione e assenza di opposizioni e/o osservazioni in merito.

### **Descrizione intervento proposto**

INTERVENTO: Comune di MELENDUGNO (LE). Piano Urbanistico Esecutivo relativo al sub comparto C1.5e. D.C.C. n. 61 del 09.11.2009.

Soggetto proponente: Luigi De Pascalis.

Le aree interessate dalla proposta progettuale risultano censite nel N.C.T. del Comune di Melendugno al Foglio n. 28 particelle nn. 71, 72 e 73 e sono classificate dal P.R.G. vigente come "zone C.15, sub comparto C1.5e di espansione dei centri interni" e "Fascia di rispetto stradale" per una superficie complessiva di 18.062,36 mq. Il progetto si sviluppa su 17 lotti ognuno con accesso diretto dalla viabilità di piano. Nei lotti da 1 a 16 si prevede la costruzione di un fabbricato con piano completamente interrato (garage) e due piani fuori terra costituiti da abitazioni; nel lotto 17 è prevista la costruzione di due distinte abitazioni, entrambe con piano interrato e piano terra.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico -edilizi più significativi:

Superficie netta	mq	10.736,87
Volume edificabile	mc	14.497,69
Piani fuori terra		2
Superficie coperta	mq	2548,84
I.f.t.	mc/mq	1,35
Rapporto di copertura	%	23,7
Standard	mq	1250
-attrezzature interesse comune	mq	596
-verde attrezzato	mq	492
-parcheggi	mq	189
Abitanti insediabili		50

### **Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.**

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C" e quindi si riscontra, innanzitutto, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Melendugno (LE) con la richiesta del parere paesaggistico in oggetto inoltrata ai sensi

delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema **"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"**, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
- Per il sistema **"copertura botanico-vegetazionale e culturale"**, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostitu-

zione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per il sistema **"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"**, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto che, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) dal punto di vista paesaggistico si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A.

del P.U.T.T./P., da sopralluoghi e verifica delle ortofoto regionali, emerge che nell'area d'intervento insistono alcuni muretti a secco nonché alcuni alberi di ulivo. Tali componenti rappresentano comunque beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale. Riguardo alla presenza di alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento, fermo restando che comunque l'art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l'abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951, mentre per quelli a carattere monumentale valgono le disposizioni della L.R. n. 14/07.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree non interessate da altri specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (decreti Galasso, vincolo ex L. 1497/1939, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall'Art. 142 del DLgs 42/2004).

#### **Valutazione della compatibilità paesaggistica**

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato a sud-ovest del centro abitato di Melendugno, a ridosso dello stesso in un contesto rurale caratterizzato da assenza di edificazione, superfici coltivate ma non connotato, sostanzialmente, da un elevato grado di naturalità, attesa l'esistenza di alcuni elementi di ruralità residua nonché del centro abitato.

Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o

"area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto l'intervento proposto non configura alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (con riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturali; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento proposto, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisca sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturali (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

La prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta sostanzialmente idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare

una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi mediante la futura pianificazione comunale.

### **Conclusioni e prescrizioni**

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Al fine di consentire un migliore inserimento del PdL nel contesto paesaggistico esistente e di migliorarne le condizioni di sostenibilità, si indicano le seguenti prescrizioni:

- in sede di progettazione definitiva, si prescrive la completa ricognizione degli elementi diffusi nel paesaggio agrario aventi notevole significato paesaggistico come definiti nell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e in particolare degli ulivi e dei muretti a secco. A tal fine si prescrive la salvaguardia degli ulivi presenti, in particolar modo di quelli adiacenti la S.P. Melendugno-Calimera. Eventuali espianti dovranno essere seguiti da successivo reimpianto in aree adiacenti all'interno della stessa area di lottizzazione. Viene fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/07;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- la vegetazione di nuovo impianto sia realizzata con essenze arboree e/o arbustive autoctone. Sia privilegiato l'impianto lungo il tracciato stradale a sud del comparto al fine di costituire viale alberato di accesso al centro urbano e nei pressi degli

edifici, al fine di creare ombreggiamento e migliorare il microclima locale;

- le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, glicerino, ecc.); -ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
- nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas terra inglobati; rispettino il benessere e la salute degli abitanti;

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dello stesso alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione definitiva del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e, pertanto, il Comune di Melendugno dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'in-

tervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Melendugno del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.**

*Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..*

*“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”*

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento, dal responsabile della P.O. di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

**DI RILASCIARE** al Sig. Luigi De Pascalis, relativamente al Piano di Lottizzazione del Sub Comparto C1.5e dello strumento urbanistico generale di Melendugno, adottato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 09.11.2009, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1763

**Linee Guida e indirizzo sulla metodologia di partecipazione della Regione Puglia alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.**

*L'Assessore al Sud e Federalismo, Prof. Marida Dentamaro riferisce quanto segue:*

ATTESA la costituzione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome quale organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Giunte e Province Autonome;

VISTE le leggi n° 400/88 “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” istitutiva della Conferenza Stato Regioni e la L. 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i. “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all'art. 9 definisce ed

amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza StatoCittà e autonomie locali;

VISTO il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali" che, agli artt. 2, 8 e 9 definisce i compiti della Conferenza Stato - Regioni ed istituisce la Conferenza Unificata individuandone le funzioni;

ATTESO che con determinazione del 9 Giugno 2005 la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha adottato un regolamento con il quale ha ridefinito la propria organizzazione istituendo 11 Commissioni in base a gruppi di materie omogenee al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza realizzando l'istruttoria e la predisposizione dei documenti che successivamente saranno esaminati in sede plenaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7, comma 12 del Regolamento della Conferenza, le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province Autonome;

CONSIDERATO che la composizione degli interessi delle Regioni si realizza, di regola, nel corso delle sedute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome i cui lavori assumono una importanza determinante per l'attività delle Conferenze Stato Regioni e Unificata, andando a definire la posizione che le Regioni esprimeranno sul contenuto di taluni atti legislativi incidenti su materie di competenza regionale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di indivi-

duare delle linee guida procedurali ed organizzative della partecipazione della Regione Puglia nelle varie fasi del sistema delle Conferenze;

#### COPERTURA FINANZIARIA l.r. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore al Sud e Federalismo, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- di adottare il documento relativo alle Linee Guida e indirizzo sulla metodologia di partecipazione della Regione Puglia alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

L'Assessore al Sud e Federalismo  
Prof. Marida Dentamaro

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

All.1)

**LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL SISTEMA DELLE  
CONFERENZE**

Come è noto, il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali e comunitari che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal "sistema delle Conferenze" che realizza una forma di cooperazione di tipo organizzativo e costituisce «una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (cfr. sent. n. 401/2007 della Corte Costituzionale).

Al confronto con il governo si addiuvina dopo una intensa attività articolata in frequenti convocazioni di riunioni preparatorie a cui partecipano tutte le Regioni sia con i propri tecnici che con i rappresentanti politici, al fine di perfezionare i pareri e/o intese sui provvedimenti di livello nazionale e comunitario che la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, dopo averli condivisi e ratificati, comunicherà in sede di Conferenze Stato-Regioni ed Unificata.

Appare ovvio, quindi, che per il buon andamento dei lavori della Conferenza è indispensabile che il Presidente o l'Assessore da lui delegato, sia sempre posto in condizione di disporre di un fascicolo di seduta completo ed esaustivo su ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno delle Conferenze, soprattutto nella parte di valutazione dell'impatto che ciascun provvedimento ha sulla realtà socio economica del territorio pugliese.

Tanto, anche in considerazione dell'introduzione, negli ultimi anni, dell'articolazione dell'ordine del giorno delle sedute delle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata, che prevede un duplice elenco, A e B: il primo, concernente le questioni effettivamente da discutere, in ordine alle quali, cioè, l'istruttoria non abbia condotto ad un testo condiviso; il secondo, relativo agli argomenti sui quali si è già addivenuti ad una soluzione soddisfacente in sede tecnica.

Pertanto, al fine di una partecipazione incisiva della Regione Puglia, nell'ambito del "Sistema delle Conferenze", appare indispensabile individuare le seguenti linee guida:

- La Referente delle Conferenze delle Regioni e Province Autonome, Stato/Regioni ed Unificata, dovrà tempestivamente informare i direttori di area, i dirigenti e gli assessori in ordine alle riunioni calendarizzate e trasmettere agli stessi i provvedimenti sui quali esprimere i pareri durante le riunioni tecniche e politiche in cui si articolano i lavori della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.
- All'interno di ciascuna Area di Direzione dovrà essere individuato un soggetto di raccordo delle informazioni con il compito di garantire il necessario flusso di informazioni dialogando con la Referente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

- *I referenti tecnici interessati alle riunioni hanno l'obbligo di comunicare alla Referente in parola, direttamente o per il tramite del soggetto di cui al punto precedente, la loro partecipazione o eventuale impossibilità a presenziare in modo da consentire alla stessa di poterli eventualmente sostituire acquisendo la disponibilità dei funzionari in servizio presso la delegazione romana della Regione Puglia. In tal caso, è necessario che i funzionari tecnici supplenti dispongano di una sintesi della posizione tecnica da assumere in sede di riunione.*
- *Contestualmente al procedere dell'istruttoria dei provvedimenti, i referenti tecnici dovranno far pervenire alla Referente delle Conferenze brevi note informative.*
- *A seguito della ricezione delle note di convocazione delle sedute delle Assemblee, è fatto obbligo ai dirigenti di servizio interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno, di predisporre le relative note informative utili per gli interventi di merito che il Presidente o l'Assessore da lui delegato dovranno effettuare, ed inviarle, entro e non oltre due giorni precedenti le sedute, alla Referente delle Conferenze per la predisposizione del fascicolo presidenziale.*
- *Sarà cura delle Referente della Conferenza delle regioni e Province autonome far conoscere gli esiti delle Conferenze.*

*Le presenti linee guida sono immediatamente vincolanti.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1764

**Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale - UNAR per l'apertura di un Centro regionale di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione.**

L'Assessore al Welfare e l'Assessore alle Politiche giovanili, Cittadinanza sociale, Attuazione del Programma, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

**premesse che**

- la Regione Puglia si è dotata nel recente passato di un articolato quadro normativo che mira alla costruzione della cittadinanza solidale per promuovere la dignità e il benessere dei cittadini e delle cittadine pugliesi nella valorizzazione delle differenze ed ha provveduto a istituire il Referente per le pari opportunità e la non discriminazione, in attuazione dell'art. 16 del Regolamento CE 1083/06
- tale quadro normativo recepisce gli orientamenti comunitari e le normative nazionali con particolare riferimento ai Decreti Legislativi n.215 e n.216 del 2003, recentemente integrati con Legge 101/2008, che hanno recepito le Direttive CE 43/2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e 781/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
- sulla scorta di quanto previsto nella direttiva 43/2000/CE, in molti stati europei si sono costituiti i cosiddetti Equality Bodies, organismi indipendenti, dotati di autonomia organizzativa e gestionale, con poteri in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione, che sviluppano forti relazioni con le Istituzioni e le Associazioni attive sul territorio (rete nazionale/locale) e funzioni di coordinamento e supporto delle stesse attività;
- l'organismo nazionale con tali funzioni è l'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali - che per un maggiore radicamento sul

territorio e una più capillare risposta ai bisogni connessi alla lotta alle discriminazioni, stabilisce accordi con le Regioni per istituire sui territori organismi dedicati alla prevenzione e contrasto di ogni tipo di discriminazione, con particolare riferimento alle attività di formazione e organizzazione della rete regionale e della gestione dei casi di discriminazione segnalati al call center nazionale afferente all'Ufficio;

Valutata l'opportunità di una agenda regionale delle priorità nella lotta alle discriminazioni che, da un lato, preveda azioni integrate di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime, trasversali a tutti i fattori di discriminazione considerati; dall'altro, garantisca misure differenziate capaci di rispondere a bisogni specifici rilevati per ciascun fattore, garantendo un'adeguata risposta al fenomeno delle discriminazioni multiple,

con il presente provvedimento si propone di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di autorizzare alla firma l'Assessore al Welfare, Dr.ssa Elena Gentile, e l'Assessore alle Politiche giovanili, Cittadinanza sociale, Attuazione del Programma, Dr. Nicola Fraioanni, avente ad oggetto:

1. la definizione di un "Piano regionale contro le discriminazioni" che individui il quadro completo di competenze e funzioni esistenti in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione, in applicazione del principio di pari opportunità per tutti, in riferimento alle discriminazioni di cui all'articolo 1.3 del Trattato CE;
2. l'istituzione di un "centro di coordinamento per il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazione che svolga funzioni di:
  - attività di studio, ricerca e monitoraggio dei fenomeni di discriminazione sul territorio regionale;
  - organizzazione e gestione dei contatti e attività di informazione, aggiornamento e formazione con istituzioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro nella prospettiva di costituire una rete regionale contro le discriminazioni;
  - monitorare le attività che si svolgono sul territorio regionale in questa materia, anche in una

prospettiva di valutazione dell'efficacia delle stesse; -stabilire forme di collaborazione e coordinamento con gli Enti Locali pugliesi, le Istituzioni internazionali, nazionali e regionali attive in materia, la Consiglieria di Parità e con le Organizzazioni senza scopo di lucro con specifica competenza ed esperienza nel settore;

- curare i rapporti con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. lo sviluppo di contatti e relazioni con Università, Istituzioni e reti nazionali, europee e internazionali, anche attraverso la partecipazione a reti, progetti e/o programmi comunitari.

**COPERTURA FINANZIARIA** ai sensi della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 e s.m.i:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n. 7) e dell'art. 4, comma 4 lettera e) della l.r. n. 7/1997.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in

base all'articolo 4, comma 4 lettera e) della l.r. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, e dell'Assessore alle Politiche giovanili, Cittadinanza sociale, Attuazione del Programma, dr. Nicola Fratoianni;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità;


a voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### DELIBERA

- di autorizzare alla firma del citato Protocollo di Intesa l'Assessore al Welfare, dott.ssa Elena Gentile, e l'Assessore alle Politiche giovanili, Cittadinanza sociale, Attuazione del Programma, dr. Nicola Fratoianni;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità ogni altro adempimento derivante dal presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**R E G I O N E P U G L I A**

Schema di

**PROTOCOLLO D'INTESA**

In materia di iniziative contro le discriminazioni

tra

**DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  
UNAR**

e

**REGIONE PUGLIA**

**Premesso che:**

Il tema delle lotta alle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità ha assunto un'importanza fondamentale nell'attuale contesto di forti mutamenti sociali e culturali;

parlare di pari opportunità per tutti e tutte implica avviare un processo di inclusione di più gruppi sociali svantaggiati sulla base di caratteristiche proprie dell'identità e della condizione personale. L'azione di contrasto a tutte le forme di discriminazione è quindi il primo passo per la promozione attiva delle pari opportunità.

Tale approccio è stato esplicitato all'art . 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" approvata il 14 novembre 2000 che, nel vietare "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, riconosce la molteplicità dei fattori di discriminazione ed anche la diffusione del fenomeno. Già nella sua formulazione originaria del 1957, il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea dispose il divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità (art . 7) e il principio della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro (art . 119) . L'articolo 13 del Trattato, nel testo modificato con il Trattato di Nizza, estese poi la possibilità di intervento in materia, affermando che "il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate su sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Queste disposizioni furono implementate attraverso più direttive<sup>1</sup>.

Tali principi si sono ben inseriti nella tradizione normativa italiana; all'art. 3 comma I la Costituzione afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali". Successivamente la normativa ordinaria ha consentito la realizzazione di questo principio attraverso la ratifica di convenzioni e la approvazione di leggi a tutela dei gruppi svantaggiati<sup>2</sup>.

Le discriminazioni sono azioni che, potenzialmente, possono colpire chiunque si trovi nelle condizioni definite dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea"; le risposte devono però raggiungere tutte le persone presenti sul territorio per avviare un processo di cambiamento culturale e contrastare il fenomeno alle sue fondamenta . Molti legislatori di regioni europee hanno già avviato azioni che vanno in questa direzione, in particolar modo a seguito di fenomeni sociali economici e culturali che ne hanno accresciuto l'urgenza.

Primo tra tutti vi è l'incremento dei flussi migratori, fenomeno che sta toccando fortemente l'Italia ed anche la Puglia, e che porta con sé la moltiplicazione delle diversità e il potenziale aumento di fenomeni di razzismo e discriminazione su base etnica e religiosa.

---

<sup>1</sup> Direttive: 2000/43/CE del 29 giugno 2000 ("Divieto di discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica") ; 2000/78/CE del 27 novembre 2000 ("Divieto di discriminazione sulla base della religione o delle convinzioni personali, età, handicap o tendenze sessuali") entrambe circoscritte all'ambito del lavoro; 2006/54/CE del 5 luglio 2006 ("Riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego") che accorpa in un'unica direttiva le precedenti uscite in materia di pari opportunità uomo donna.

<sup>2</sup> Vedi ad esempio la ratifica ed esecuzione della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" avvenuta nel 1955 e degli accordi operativi ; la recente ratifica della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" (febbraio 2009) e ancora, in un quadro a tutela delle persone con disabilità (n . 104 del 1992), il Testo Unico, sull'immigrazione che sancisce il divieto di discriminazione basata su nazionalità, etnia, religione.

Permane poi un forte squilibrio di potere economico, politico e sociale delle donne rispetto agli uomini. Si sono susseguite forti rivendicazioni di diritti da parte delle persone omosessuali e transessuali, vittime non solo di fenomeni discriminatori ma anche di episodi di aperta violenza. Si sta poi sviluppando un approccio al tema delle disabilità che mette al centro i diritti delle persone oltre che la necessità di assistenza. L'aumento della prospettiva di vita che causa il progressivo invecchiamento della popolazione pone il problema dei bisogni delle persone anziane in materia di garanzia dei diritti e tutela della dignità personale. Infine, i mutamenti del mercato del lavoro e l'insicurezza che ne deriva sono concause di discriminazione più spesso indiretta che colpisce le persone più giovani, che già soffrono un vuoto di rappresentanza.

#### Visti :

- l'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma : "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";
- l'art. 13 del Trattato CE, così come modificato dal Trattato di Nizza firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, individua sei fattori di discriminazione che le istituzioni comunitarie devono impegnarsi a combattere : il sesso, la razza e l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali. Accanto a questo articolo vi sono altre disposizioni che rafforzano la lotta contro le discriminazioni, quali l'articolo 3, sull'eliminazione delle ineguaglianze tra uomini e donne; gli articoli 136 e 137, che perseguono, in particolare, la lotta contro l'emarginazione; l'articolo 141, che ribadisce l'obiettivo della parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, insistendo sia . sull'aspetto della retribuzione che su quello delle condizioni di lavoro.
- l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea approvata il 4 novembre 2000, cui rinvia il Trattato di Lisbona, che entrerà in vigore il 1° dicembre 2009, vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";
- la Comunicazione della Commissione Europea denominata "Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti" e le Decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo che hanno istituito l' "Anno europeo della parità di opportunità per tutti, verso una società più giusta-2007 (Decisione n. 771/2006/CEE), l'"Anno europeo del dialogo interculturale-2008" (Decisione n. 1983/2006/EC) e l' "Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale-2010" (Decisione n. 1098/2008/CE) che intende promuovere una società che favorisca le pari opportunità;
- il Libro Verde del maggio 2004 della Commissione Europea che stabilisce che i principi di parità di trattamento e non discriminazione siano al centro del modello sociale europeo rappresentando i valori fondamentali dell'individuo;
- il Parere del Comitato delle Regioni (2009/C 211/12) "non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone" che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali;

- la Legge 654/1975, "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale";
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
- i Decreti Legislativi n.215 e n.216 del 2003, recentemente integrati con Legge 101/2008 in recepimento di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee) che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e 78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
- il DPCM 11 dicembre 2003 recante "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39"
- il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D .Lgs 25 luglio 1998 n°286) che afferma che: "le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [. . .] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
- lo Statuto della Regione Puglia che nell'art. 1 comma 3 persegue il benessere e la sicurezza dei cittadini ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana;
- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle persone e delle famiglie", che all'art. 27 che sancisce il carattere universalistico delle politiche e dei servizi sociali per promuovere la dignità e il benessere di ogni uomo e ogni donna in Puglia;
- la legge del 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia" che persegue il fine di favorire l'affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le differenze di genere in attuazione dei principi di universalità dell'esercizio dei diritti di cittadinanza di donne e uomini, di equità nella distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra sessi e generazioni, di partecipazione delle donne alla vita politica, economica sociale culturale e civile della comunità regionale;
- la legge 4 dicembre 2009, n. 32 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia", che all'art. 20 prevede misure specifiche contro la discriminazione;

### **Tutto ciò premesso**

le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

Il protocollo d'intesa è indirizzato a supportare la creazione e l'implementazione di un Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni con il compito di occuparsi di:

a. Prevenzione delle discriminazioni ovvero azioni promosse al fine di impedire il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che incidano sul patrimonio culturale e valoriale di tutte/i, e azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio.

b. Contrasto alle discriminazioni e assistenza alle vittime attraverso la rimozione alla base di condizioni che producono discriminazione e la promozione di azioni positive per l'eliminazione dello svantaggio, anche attraverso il supporto delle vittime di discriminazioni.

c. Monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua costante osservazione sul territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o potrebbero occuparsi di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazioni. Il Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni si farà carico di:

- implementare l'azione di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime e monitoraggio delle discriminazioni basate sull'identità genere, orientamenti sessuali, razza o origine etnica o geografica o nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione o convinzioni personali;
- creare la Rete regionale per la prevenzione e il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazione, tenendo conto del tessuto di istituzioni, associazioni e organizzazioni già impegnate in tale ambito, valorizzandone le competenze e favorendo le sinergie possibili.

Impegni delle Parti firmatarie per la strutturazione, monitoraggio e valutazione della realizzazione dell'intesa.

1. Con la firma del protocollo la Regione PUGLIA provvederà a:

- costituire il Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni con la funzione di definire e attuare il piano regionale contro le discriminazioni in sinergia con le istituzioni presenti sul territorio;
- promuovere la formalizzazione dei nodi della rete regionale contro le discriminazioni, costituita con il sostegno dell'ufficio della Consigliera regionale di Parità e dell'Ufficio Garante di Genere, previsto dalla L.R. 7/2007;
- promuovere un sistema informativo uniforme per la gestione dei casi di discriminazione segnalati e per l'analisi statistico-interpretativa dei dati compatibile con il sistema approntato dall'UNAR;
- gestire in coordinamento con l'UNAR la risposta alle segnalazioni di casi sul territorio pugliese;
- condividere con l'UNAR prassi, informazioni e strumenti utili all'azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime e monitoraggio del fenomeno;
- garantire un livello di formazione uniforme degli operatori del territorio impegnati nella prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno anche grazie alla valorizzazione e diffusione delle competenze maturate dall'UNAR;
- curare la pubblicazione e la diffusione dei rapporti periodici che verranno prodotti dal Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni in Puglia e sulle azioni di contrasto e promuovere ricerche sul fenomeno.

2. Con la firma del protocollo il Dipartimento Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali si impegna a:

- contribuire alla costruzione e promozione del Centro regionale e delle sue attività sul territorio pugliese;
- collaborare al consolidamento della rete regionale costituita con il supporto dell'ufficio della Consigliera regionale di Parità e dell'Ufficio Garante di Genere, previsto dalla L.R. 7/2007;

- fornire supporto e assistenza tecnica al Centro per la promozione di un sistema informativo uniforme per la gestione dei casi di discriminazione segnalati e per l'analisi statistico-interpretativa dei dati compatibile con il sistema approntato dall'UNAR;
- favorire la collaborazione con il Centro regionale sui casi di discriminazione segnalati sul territorio pugliese;
- condividere con il Centro regionale e mettere a disposizione degli operatori prassi, informazioni, strumenti e conoscenze utili all'azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno;
- mettere a disposizione del Centro regionale dati e informazioni inerenti l'evoluzione del fenomeno.

Inoltre, i soggetti sottoscrittori si impegnano a:

- stilare una programmazione operativa;
- sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo, sulla base dei dati di monitoraggio raccolti e degli obiettivi specifici previsti nella programmazione operativa annuale;
- diffondere i contenuti della presente intesa a livello regionale e locale e le buone pratiche promuovendone la coerente realizzazione.

La durata del presente Protocollo è di 1 anno a partire dalla data di firma dello stesso e rinnovabile previo accordo delle parti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1765

**Approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e INAIL per il coordinamento delle attività formative nell'ambito del Progetto R.O.S.A. (Rete per l'Occupazione e i Servizi di Assistenza) e per l'attivazione di forme di collaborazione interistituzionale.**

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia con la Deliberazione n. 93 del 31.01.2008 ha ratificato la propria candidatura quale Ente capofila del progetto R.O.S.A. - Rete Occupazione Servizi Assistenziali - presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'emersione del lavoro sommerso nel campo della cura domiciliare.

Con la successiva Deliberazione n. 2083 del 4.11.2008, è stato preso atto dell'approvazione del progetto sperimentale da parte della Commissione di valutazione nominata dal medesimo Ministero nonché dell'Atto di concessione del finanziamento per un importo pari a euro 1.010.000,00, e, contestualmente, sono stati approvati il Progetto Esecutivo dettagliato del Progetto e lo Schema di Convenzione tra i soggetti attuatori.

Il progetto R.O.S.A. si pone l'obiettivo di:

- costruire una rete pubblica di servizi in grado di promuovere il benessere e l'inclusione sociale;
- approfondire la conoscenza del fenomeno del lavoro sommerso nell'ambito della cura domiciliare e comprenderne le cause;
- sostenere la regolarità nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore della cura domiciliare;
- consentire agli assistenti familiari iscritti e non iscritti negli appositi elenchi provinciali di quali-

ficarsi e accedere a una formazione tesa a garantire la qualità del lavoro di cura e lo sviluppo di competenze coerenti;

All'interno dei processi di cooperazione interistituzionale, è importante rilevare che le varie fasi del Progetto sono state articolate ponendo particolare attenzione ai processi di governance, con il coinvolgimento attivo dei Centri per l'Impiego di tutte le Province pugliesi.

In tale ottica, appare particolarmente significativo ampliare le azioni di collaborazione istituzionale tra le politiche di soggetti pubblici che hanno un ruolo strategico nella prevenzione degli infortuni e nell'attuazione di interventi formativi mirati.

Il Progetto R.O.S.A. prevede che i Centri per l'Impiego effettuano l'iscrizione degli assistenti familiari negli elenchi provinciali ovvero individuano gli assistenti familiari che necessitano di un percorso di formazione integrativa ai fini dell'iscrizione nei predetti elenchi, all'esito del bilancio delle competenze dei soggetti interessati. La formazione delle persone che non presentano un bagaglio di conoscenze in linea con il profilo professionale dell'assistente familiare a suo tempo approvato verrà finanziata anche con l'utilizzo di Fondi strutturali al fine di completare l'iter di Progetto e immettere sul mercato del lavoro soggetti utilmente qualificati.

Al fine di potenziare le opportunità dei previsti moduli formativi si rende, quindi, fortemente opportuno e coerente, rispetto alla qualificazione degli assistenti familiari, ampliare il partenariato istituzionale del Progetto con il coinvolgimento dell'INAIL-Direzione Regionale nella formazione degli assistenti familiari del Progetto R.O.S.A. specificamente rivolta alla prevenzione dei rischi e degli infortuni domestici. Infatti, tra le proprie funzioni istituzionali, la Direzione regionale dell'INAIL prevede anche lo svolgimento di attività di coordinamento e collaborazione inter-istituzionale al fine di facilitare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico.

Infine, con la sottoscrizione del Protocollo allegato si intende altresì sviluppare successive occasioni di confronto e collaborazione interistituzionale finalizzate a definire ulteriori progettualità

integrate nei limiti delle competenze istituzionali degli enti

Tutto ciò premesso,

si propone di approvare il Protocollo d'Intesa allegato alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e di autorizzare alla firma del Protocollo di che trattasi l'Assessore al Welfare Dr.ssa Elena Gentile.

**COPERTURA FINANZIARIA** ai sensi della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 e s.m.i:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi delle Leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n. 7) e dell'art. 4, comma 4 lettera a) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in base all'articolo 4, comma 4 lettera k della L.R. n. 7/1997.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione dell'Assessore al Welfare dr.ssa Elena Gentile;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità e dalla Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità;


a voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### **DELIBERA**

- di approvare lo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l'INAIL per il coordinamento delle attività formative nell'ambito del Progetto R.O.S.A. e per l'attivazione di forme di collaborazione interistituzionale, allagato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare alla firma dell'allegato Protocollo di Intesa l'Assessore al Welfare dott.ssa Elena Gentile che potrà altresì apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie all'atto della firma;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità ogni altro adempimento derivante dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di che trattasi;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**  
Area Politiche per la promozione della salute,  
delle persone e delle pari opportunità  
**Assessorato al Welfare**  
SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E  
PARI OPPORTUNITA'  
UFFICIO POLITICHE PER LE PERSONE, LE FAMIGLIE E  
LE PARI OPPORTUNITA'

ALLEGATO

**PROTOCOLLO D'INTESA**

PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE NELL'AMBITO DEL  
PROGETTO R.O.S.A. E PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE  
INTERISTITUZIONALE

tra

**REGIONE PUGLIA**  
e  
**INAIL**

La Regione Puglia – Assessorato al Welfare, di seguito denominata “Regione”, con sede in Bari, in Via Caduti di tutte le guerre n. 15, C.F. 80017210727, rappresentata dalla Dott.ssa Elena Gentile in qualità di Assessore al Welfare, nata a Cerignola (FG) il 02.11.1953,

e

l'INAIL – Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari, in Lungomare \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Dott. Mario Longo in qualità di Direttore regionale dell'Istituto, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

stipulano e convengono quanto segue.

**Visti**

- il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- la L. 08.11.2000, n. 328;
- la L. Cost. 18.10.2001, n. 3;
- il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124;
- la L.R. 10.07.2006, n. 19 e s.m.i.;
- l'Avviso pubblico del Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'emersione

del lavoro sommerso nel campo del lavoro di cura domiciliare, adottato con Decreto del 04.12.2007;

- la D.G.R. 31.01.2008, n. 93 riguardante la ratifica della candidatura della Regione Puglia quale ente capofila del Progetto R.O.S.A.;
- la D.G.R. 04.11.2008, n. 2083 (BURP n. 186 del 02.12.2008) relativa alla Presa d'atto dell'approvazione del Progetto R.O.S.A. e alla contestuale approvazione del progetto esecutivo e dello Schema di Convenzione con i soggetti attuatori;
- la D.G.R. 01.12.2009, n. 2366 (BURP n. 209 del 30.12.2009) di approvazione delle Linee guida integrate per l'istituzione e la gestione di elenchi di assistenti familiari;
- la L.R. 25.02.2010, n. 1 di "Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro".

### **Premesso che**

Le parti del presente accordo convergono sulla necessità e sull'opportunità di porre in essere la più ampia collaborazione al fine di sostenere vicendevolmente le proprie finalità istituzionali e gettare le basi per l'attuazione di progetti di interesse comune e di estesa utilità sociale.

### **Considerato che**

- è in corso d'attuazione il Progetto R.O.S.A. (Rete per l'Occupazione e i Servizi di Assistenza) per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'emersione del lavoro sommerso nel campo del lavoro di cura domiciliare;
- con D.G.R. n. 2366/2009 sono state approvate apposite Linee guida per l'istituzione e la gestione di elenchi di assistenti familiari, compilati su base provinciale, attraverso il coinvolgimento dei Centri Territoriali per l'Impiego di tutte le Province pugliesi, e sono altresì stati previsti percorsi di formazione degli operatori coinvolti sui contenuti e sugli obiettivi del Progetto R.O.S.A.;
- all'esito del bilancio delle competenze dei soggetti interessati, i Centri Territoriali per l'Impiego, effettuano l'iscrizione degli assistenti familiari negli elenchi provinciali ovvero individuano gli assistenti familiari che necessitano di un percorso di formazione integrativa ai fini dell'iscrizione nei predetti elenchi e che si intende finanziare tale formazione anche attraverso l'utilizzo dei Fondi strutturali;
- l'art. 2 della L. R. 25.02.2010, n. 1, (B.U.R.P. n. 40 Suppl. del 2/3/2010) ha istituito, presso la Regione Puglia, il Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, finalizzato all'erogazione di un contributo assistenziale *una tantum*, a favore delle famiglie di lavoratori, autonomi o subordinati, residenti nella regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi di lavoro;
- tra le proprie funzioni istituzionali, la Direzione regionale dell'INAIL prevede anche lo svolgimento di attività di coordinamento e collaborazione inter-istituzionale al fine di facilitare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico;
- rappresentanti della Regione e dell'INAIL, nel corso di un incontro tenutosi presso la sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità in data 21 aprile

2010, in relazione alle finalità istituzionali concorrenti in tema di politiche del lavoro, hanno ritenuto opportuno e strategico:

- a. integrare il gruppo dei soggetti attuatori del Progetto R.O.S.A. con la partecipazione dell'I.N.A.I.L. al fine di attuare la formazione *on the job* degli assistenti familiari già iscritti negli appositi elenchi e programmare altresì la formazione mirata in tema di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e nell'ambiente domestico nei confronti degli Assistenti Familiari da avviare ai percorsi formativi previsti dal Progetto R.O.S.A.;
- b. sviluppare successive occasioni di confronto e collaborazione interistituzionale finalizzate a definire ulteriori progettualità integrate nei limiti delle competenze istituzionali degli enti.

**Tutto ciò premesso e considerato,  
le parti stipulano e convengono quanto segue.**

#### **Art. 1**

##### **(Norma generale)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

#### **Art. 2**

##### **(Oggetto dell'intesa)**

1. Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo, di comune accordo, si impegnano a facilitare e sostenere reciprocamente l'attuazione di programmi di intervento mirati a diffondere la cultura della legalità e della prevenzione degli infortuni negli ambienti domestico e di lavoro.

2. A tal proposito:

2.1. L'INAIL si impegna a garantire, con propria organizzazione di strumenti e risorse umane, di concerto con il competente Ufficio della Regione:

- a. la realizzazione su base provinciale di moduli formativi in tema di prevenzione degli incidenti domestici degli assistenti familiari iscritti negli elenchi del Progetto R.O.S.A.;
- b. la realizzazione su base provinciale di moduli formativi rivolti a coloro che intendono acquisire il profilo professionale di assistente familiare partecipando agli appositi corsi organizzati dalla Regione;
- c. la realizzazione su base provinciale di moduli formativi in tema di prevenzione degli incidenti domestici di altre categorie di lavoratrici e lavoratori (quali collaboratori/trici domestici ed educatrici/tori dell'infanzia) nei confronti delle quali la Regione intende avviare progetti di intervento mirati, riproponendo il modello di *governance* messo a punto con il Progetto R.O.S.A.

2.2.. La Regione si impegna, con propria organizzazione di strumenti e risorse umane, di concerto con il competente ufficio dell'INAIL, e con il coinvolgimento attivo dei Centri Territoriali per l'Impiego di tutte le Province pugliesi, a fornire tutta la collaborazione necessaria all'approntamento dei moduli per la formazione degli assistenti familiari e la

necessaria attività di coordinamento e reperimento dei soggetti da coinvolgere nella medesima formazione.

### **Art. 3**

#### **(Valutazione e monitoraggio)**

1. Al fine di mettere a punto un'efficace attività di valutazione e monitoraggio degli interventi programmati con la presente Intesa e di tenersi altresì reciprocamente informati circa le problematiche e le eventuali criticità agli stessi connesse, le parti concordano sulla necessità di scambiarsi basi informative integrate ed omogenee idonee ad agevolare tempestivamente la rimodulazione degli interventi in rilievo.

2. Le parti concordano, inoltre, sull'opportunità e la necessità di porre sistematicamente in essere una lettura critica e integrata dei dati statistici a propria disposizione nell'ottica di favorire, in generale, gli orientamenti delle politiche regionali per l'inclusione sociale e l'emersione del lavoro non regolare.

### **Art. 4**

#### **(Iniziative di comunicazione, diffusione e animazione territoriale)**

1. Le parti convengono di dare massimo impulso ed efficacia al complesso degli interventi, conseguenti al presente Protocollo d'intesa, attivati a sostegno delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori della Puglia.

2. Le parti stabiliscono di adottare tutte le necessarie proposte informative che consentano alle istituzioni locali interessate e a vario titolo coinvolte di promuovere la conoscenza dettagliata delle iniziative oggetto del presente accordo e la loro diffusione nei confronti di tutta la popolazione potenzialmente interessata.

### **Art. 5**

#### **(Accordo programmatico)**

1. Le parti si impegnano ad attuare ulteriori forme di collaborazione al fine di potenziare, ciascuno per gli obiettivi di competenza, le proprie finalità istituzionali.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA REGIONE PUGLIA  
Assessore al Welfare  
Dott.ssa Elena Gentile

PER L'INAIL  
Direttore regionale  
Dott. Mario Longo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1766

**Progetto mirato per consolidare la collaborazione tra Regione Puglia e Prefettura di Bari negli ambiti di intervento sociali e sanitari riconducibili al Programma Operativo Nazionale Sicurezza e Legalità 2007-2013. Approvazione protocollo di intesa.**

L'Assessore regionale al Welfare, Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale è stata impegnata negli ultimi anni nella promozione e nella attuazione di una serie di attività che hanno proficuamente registrato una collaborazione operativa tra le strutture regionali competenti e la Prefettura di Bari.

In particolare la partecipazione della Regione Puglia a tutti i Comitati provinciali per l'Immigrazione, insediati presso la prefettura, e la partecipazione dell'Assessorato alla Solidarietà e dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva ai tavoli insediati presso la Prefettura di Bari per la selezione dei progetti territoriali a valere sull'Ob. 2.1 del PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 hanno consentito di raggiungere importanti risultati grazie al coordinamento tra le due istituzioni.

Ma innumerevoli sono stati gli ambiti di collaborazione operativa per l'attuazione di importanti iniziative:

- l'attuazione del Progetto contro la tratta degli esseri umani "Le Città in-Visibili", finanziato ai sensi dell'articolo 13 della legge 228/2003, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, giunto alla IV annualità di finanziamento;
- la progettazione di interventi a favore degli immigrati e dei rom, anche in collaborazione con i Consigli Territoriali delle Prefetture-UTG della Puglia;
- la selezione, la pre-valutazione e realizzazione di interventi e di progetti nell'ambito del "PON Sicurezza" e per la gestione di beni sequestrati alle organizzazioni criminali; -la partecipazioni a

tavoli di lavoro Stato-Regioni sulle tematiche dell'inclusione sociale, del sostegno alle famiglie numerose, della lotta alle forme di discriminazione, delle pari opportunità, ecc.;

- la promozione di interventi per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di microcriminalità minore, del bullismo nelle scuole, del consumo di droghe e alcool, e per la promozione della sicurezza stradale.

Tutte le attività sopra citate si sono avvalse, tra l'altro, della collaborazione, importante per l'apporto di competenze, di relazioni e di continuità dell'impegno, di due dipendenti della Prefettura di Bari in comando presso la Regione Puglia: il dr. Antonio Nappi e la dr.ssa Patrizia Marzo. La presenza in comando presso gli uffici della Regione Puglia per entrambi i dipendenti è stata avviata nel luglio 2006 e si è protratta, a seguito dei rinnovi, fino al 15 luglio 2010.

A causa delle sanzioni connesse allo sfioramento del Patto di stabilità per la Regione Puglia nell'anno 2009 e alla necessità del contenimento della spesa per il personale regionale, non è possibile richiedere alla Prefettura e al Ministero degli Interni entro il corrente esercizio finanziario il rinnovo del comando per entrambi i dipendenti. E tuttavia, permanendo l'interesse per i suddetti ambiti di attività, tutti in collaborazione con la Prefettura di Bari, si rende necessario definire modalità operative che favoriscano la prosecuzione delle suddette attività con uguale efficacia.

A tal fine si propone alla Giunta Regionale di approvare un apposito protocollo di intesa, di cui all'Allegato A alla presente proposta di deliberazione, tra Regione Puglia e Prefettura di Bari che individui gli ambiti di principale collaborazione tra le due istituzioni e definisca modalità operative di collaborazione che consentano alle risorse umane in servizio presso la Prefettura di Bari, e già in comando presso la Regione Puglia fino al 15 luglio 2010, di poter essere assegnate alle stesse attività per conto della Prefettura di Bari e distaccate presso gli uffici regionali degli Assessorati al Welfare e alle Politiche della Salute per una più efficace collaborazione con le strutture regionali.

Il protocollo di intesa proposto non configura oneri a carico del bilancio regionale per l'intera durata dello stesso, dando luogo esclusivamente ad

una forma di distacco presso gli uffici regionali di n. 2 dipendenti della Prefettura di Bari per lo svolgimento di specifiche attività con modalità congiunte operativamente più efficaci.

**Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla dirigente del Settore;


a voti unanimi espressi nei termini di legge:

**DELIBERA**

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa allegato al presente provvedimento (Allegato A) fra Regione Puglia e Prefettura di Bari per la realizzazione di un piano di attività in collaborazione nell'ambito degli interventi sociali e sociosanitari riconducibili al PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013;
- di delegare l'Assessore regionale al Welfare per la sottoscrizione del Protocollo di intesa, in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale;
- di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni altro adempimento attuativo, ivi inclusa l'integrazione di eventuali apporti aggiuntivi al testo del Protocollo di Intesa proposti dagli uffici della Prefettura di Bari, purchè in coerenza con gli obiettivi complessivi del Protocollo stesso e purchè non comportino oneri a carico della Regione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



# **R E G I O N E P U G L I A**

## **ALLEGATO A**

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELL'AMBITO  
DELL'IMMIGRAZIONE, DEI BENI CONFISCATI, DELLA SICUREZZA E LEGALITÀ IN  
PUGLIA**

**TRA**

**REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO AL WELFARE,**

**E**

**PREFETTURA DI BARI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO**

L'anno 2010, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ in Bari, presso la sede della Regione Puglia-Assessorato AL WELFARE

**TRA**

- la REGIONE PUGLIA - Assessorato all'attuazione del programma, alle politiche per l'immigrazione e alle politiche giovanili, rappresentato dall'Assessore dr.ssa Elena Gentile, domiciliata per la carica in Bari, presso la Presidenza della Giunta Regionale, Lungomare N. Sauro n. 33;

**E**

- la PREFETTURA DI BARI – Ufficio Territoriale del Governo, rappresentato da Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, dr. Carlo Schilardi, domiciliato per la carica in Bari, presso il Palazzo di Governo, in Piazza Prefettura

**PREMESSO CHE**

- nell'ambito della consueta cooperazione interistituzionale per lo svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo proprie della Regione nelle materie per le quali la Costituzione assegna competenza legislativa concorrente o esclusiva e competenza programmatrice, secondo il principio di sussidiarietà, in uno con gli Enti locali, la Regione Puglia ha consolidato una proficua collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Bari;
- per l'attuazione delle azioni previste nel PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 la Regione Puglia ha già avuto moto di collaborare strettamente con la Prefettura di Bari, sia per il coordinamento e la prelievitazione delle proposte di intervento formulate dagli enti locali, sia per la proposizione di specifiche azioni di profilo regionale a supporto degli obiettivi del PON Sicurezza, sia per coordinare le azioni per il supporto agli Enti locali nella gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali che operino sul territorio pugliese;
- in materia di Immigrazione, nel rispetto delle competenze assegnate dal D. Lgs. n. 286/1998 "Testo unico in materia di Immigrazione" e s.m.i., la Regione Puglia ha avviato negli ultimi anni importanti azioni sperimentali e innovative sul

territorio pugliese per contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo e tratta degli immigrati, per coordinare gli Enti locali nelle azioni di contrasto ai fenomeni di sfruttamento sessuale delle persone immigrate, nonché progetti mirati per la prima assistenza di lavoratori stagionali nelle campagne agricole più importanti del territorio e per l'accoglienza abitativa e l'integrazione sociale degli immigrati regolari con la costituzione della rete delle Agenzie abitative (ASIA) in tutte le province pugliesi;

- importanti iniziative sono state avviate dai diversi Assessorati della Giunta regionale pugliese competenti per materia al fine di promuovere la sicurezza stradale, contrastare e prevenire i fenomeni di dipendenze patologiche e di abuso di alcool e droghe tra la popolazione giovanile.

#### **CONSIDERATO CHE**

- a partire dal 2006 e fino al 15 luglio 2010 la Regione Puglia si è avvalsa del proficuo apporto professionale di n. 2 unità di personale in servizio presso la Prefettura di Bari e assegnate in comando per n. 4 anni alla struttura amministrativa della Regione Puglia e che anche la presenza di queste figure professionali è stato possibile consolidare e rendere più efficaci sul piano operativo le modalità di cooperazione tra Regione Puglia e Prefettura di Bari;
- la presenza presso la struttura regionale dei due dipendenti di cui sopra si è interrotta a luglio del corrente anno a causa dei limiti nella spesa del personale imposti dalle sanzioni per la violazione del Patto di Stabilità della Regione Puglia per l'anno 2009 e che non è possibile richiedere un nuovo provvedimento di comando delle stesse figure prima dell'inizio dell'esercizio finanziario 2011;
- gli ambiti di collaborazione tra Regione Puglia e Prefettura sono tutt'altro che esauriti e, piuttosto, vivono una fase di importante attivazione, richiedendo una maggiore continuità nel monitoraggio, nell'interscambio di dati e nella promozione di azioni coordinate nei confronti degli Enti locali

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

1. La premessa è parte integrante del presente protocollo di intesa.

### **Art. 2**

1. La Regione Puglia e la Prefettura di Bari concordano nella necessità di definire condizioni operative tali da rafforzare gli ambiti di collaborazione tra le istituzioni interessate al fine di rendere più efficace il coordinamento territoriale delle azioni strategiche già assegnate alle competenze delle stesse istituzioni.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo generale di cui al comma precedente, si individuano i seguenti ambiti di intervento nei quali dovrà essere rafforzata la cooperazione interistituzionale tra Regione Puglia e Prefettura di Bari:

- coordinamento delle azioni per l'attuazione degli obiettivi del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013, con specifico riferimento alle azioni rivolte al riuso per fini sociali e collettivi del patrimonio dei beni confiscati alla criminalità locale, nonché alla realizzazione di nuove strutture e nuovi servizi per il contrasto della devianza, della marginalità sociale degli immigrati e per favorire l'integrazione socioculturale degli immigrati regolari;

- coordinamento delle azioni promosse dal Governo nazionale e dal Governo regionale, in partenariato con gli Enti locali interessati, per accrescere la capacità di accoglienza dei lavoratori stagionali immigrati regolari, monitorando i flussi stagionali e le condizioni di vita dei gruppi interessati;

- promozione e attivazione di azioni specifiche in favore della sicurezza stradale e della prevenzione e contrasto del consumo di sostanze stupefacenti e di alcool, in special modo nella popolazione giovanile, e monitoraggio dei principali fenomeni di abuso e di spaccio connessi a tale consumo;

- condivisione di sistemi di dati sulle principali situazioni di bisogno sociale che alimentano fenomeni di povertà, marginalità sociale, rischio di devianza, nonché sull'offerta di strutture e servizi sociali e sociosanitari per il contrasto delle nuove povertà e per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, di immigrati, di donne e minori vittime di abuso e maltrattamento, e altri fenomeni sociali di rilievo.

**Art. 3**

1. Al fine di ottenere la massima efficacia della cooperazione tra Regione Puglia e Prefettura di Bari, le due istituzioni promuovono modalità operative tali da rendere continuative e costanti le azioni di collaborazione negli ambiti individuati al precedente articolo 2.
2. La Prefettura di Bari si impegna a promuovere presso gli organi competenti le forme di distacco più adeguate di almeno n. 2 dipendenti della Prefettura presso la struttura amministrativa regionale per il periodo di durata della validità della presente intesa, al fine di assicurare la continuità operativa.
3. La Regione Puglia si impegna ad assicurare ambiti lavorativi conformi alle aree tematiche di maggiore collaborazione con la Prefettura di Bari, nonché condizioni operative per gli stessi dipendenti distaccati conformi alla normativa vigente, al rispetto del diritto dei lavoratori e alle norme interne in materia di accesso agli Uffici regionali.
4. La Regione Puglia e la Prefettura di Bari si impegnano congiuntamente a verificare la possibilità di far evolvere in forma più strutturata il rapporto di collaborazione con i dipendenti che saranno distaccati presso la struttura amministrativa regionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente, se questo fosse condizione per un ulteriore rafforzamento della operazione interistituzionale già avviata.

**ART. 4**

1. La Regione Puglia individua la dr.ssa Anna Maria Candela, in qualità di dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, quale referente per ogni adempimento che discenda dalla presente intesa.
2. La Prefettura di Bari si impegna a dare attuazione alla presente intesa con l'individuazione di n. 2 dipendenti della Prefettura di Bari da distaccare presso gli Uffici regionali entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente intesa, secondo le modalità che saranno ritenute più idonee, senza porre ulteriori oneri a carico della Regione per la spesa per il personale.

**ART. 5**

1. Il presente Protocollo di intesa ha validità per n. 8 mesi dalla sua sottoscrizione e può essere rinnovato, previo accordo tra le parti, per un periodo di uguale durata.

**ART. 6**

1. Il presente Protocollo di intesa, redatto in n° 3 copie originali, si compone di n. 6 facciate.

Bari, \_\_\_\_ agosto 2010

REGIONE PUGLIA -ASSESSORE AL WELFARE  
*Dott.ssa Elena Gentile*

---

PREFETTURA DI BARI  
*S.E. Il Prefetto di Bari – Dr. Carlo Schilardi*

---



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**